

119.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4528	(Modificazioni apportate in sede di conversione)	4437
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4527	(Articoli del relativo decreto-legge)	4438
		(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	4441
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	4528	Disegno di legge di conversione n. 2516:	
		(Articolo unico)	4457
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4527	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4457
		(Articoli del relativo decreto-legge)	4458
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4523	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4458
Disegno di legge di conversione n. 2533:		Disegno di legge di conversione n. 2534:	
(Articolo unico)	4401	(Articolo unico)	4509
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4401	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4509
(Articoli del relativo decreto-legge)	4402	(Articoli del relativo decreto-legge)	4512
(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	4404	(Emendamenti)	4518
Disegno di legge di conversione S. 1543 (approvato dal Senato) n. 2810:		Missioni valedoli nella seduta del 19 dicembre 1996	4522
(Articolo unico)	4437	Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	4527
		Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	4523

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale (Annunzio)	4523	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4528
Proposte di legge:		Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di documento)	4528
(Annunzio)	4522	ERRATA CORRIGE	4528
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4523		
(Trasmissione dal Senato)	4523		

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996,
N. 551, RECANTE MISURE URGENTI PER IL GRANDE GIU-
BILEO DEL 2000 (2533)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, dopo la parola: « definisce, » sono inserite le seguenti: « sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, » e le parole: « delle relazioni trimestrali di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dei risultati del monitoraggio di cui al comma 8 »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per gli adempimenti di cui al presente decreto la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è integrata dai presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo »;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, le parole da: « anche avvalendosi » fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: « e assicura il monitoraggio sia quantitativo che qualitativo degli interventi di competenza degli altri soggetti di cui al comma 3, lettera a), riferendone ogni tre mesi alla commissione di cui al comma 2 la quale esercita compiti di vigilanza e di controllo »;

al comma 9, le parole: « provveditorato regionale delle opere pubbliche » sono sostituite dalle seguenti: « provveditorato generale alle opere pubbliche »;

al comma 10, la parola: « semestralmente » è sostituita dalle seguenti: « ogni tre mesi »;

al comma 12, le parole: « ai commi 4 e 8 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 »;

al comma 13, le parole da: « con riferimento alle finalità » fino alla fine del comma sono soppresse.

All'articolo 2:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per

essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto »;

al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».

L'articolo 3 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Obiettivi e finalità).

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente

al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di proprietà della Santa Sede, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi con riferimento alle finalità degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a

contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 3, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 3.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 101.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 1.

1. 102.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1 dopo le parole: Lo Stato, aggiungere la seguente: non.

1. 81.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1 dopo le parole: delle iniziative, aggiungere la seguente: strettamente.

1. 82.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: connesse, con la seguente: legate.

1. 83.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: alla celebrazione del, con le seguenti: al Grande

1. 84.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1 sopprimere le parole da: con particolare riferimento sino alla fine del comma

* 1. 1.

Foti, Riccio.

Al comma 1, sopprimere le parole: con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

* 1. 119.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2, con le seguenti: con riferimento a tutto il territorio nazionale.

1. 86.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2, con le seguenti: con riferimento al solo territorio del Nord.

1. 87.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, sopprimere la parola: particolare.

1. 85.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la regione Lazio, la provincia di Roma, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a far pervenire alla commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, gli interventi di propria competenza da comprendere nel piano di cui al successivo comma 2.

1. 54.

Baccini, Galati, Fabris.

Sopprimere il comma 2.

1. 103.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Un'apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano degli interventi concernenti le città e le altre località del territorio nazionale interessate al Giubileo dell'anno 2000. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi delle aree urbane ed è composta dai ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, dai presidenti delle regioni, dal presidente dell'UPI e dal presidente dell'ANCI. Il piano è adottato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri. L'applicazione del presente comma non comporta ulteriori oneri per lo Stato.

1. 120.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: n. 396 aggiungere le seguenti: integrata dai rappresentanti delle province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo, nonchè dei sindaci dei capoluoghi delle suddette province, limitatamente alle questioni inerenti il Giubileo 2000 nel Lazio e riguardanti l'ambito territoriale di propria pertinenza.

1. 197.

Saraca, Danese.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: definisce con le seguenti: armonizza le proposte acquisite ed approva.

1. 27.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, primo periodo, sostituire la parola: definisce con le seguenti: approva

1. 246

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, primo periodo, sostituire le parole: sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate con le seguenti: su proposta della regione Lazio

1. 245

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, primo periodo, sostituire la parola: definisce sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate con le seguenti: approva su proposta della regione Lazio

1. 125.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: entro 90 giorni *fino a* regione Lazio *con le seguenti:* entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano degli interventi concernente le città e le altre località dell'intero territorio nazionale.

1. 98.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* trenta.

1. 53.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* quarantacinque.

1. 52.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* sessanta.

*** 1. 51.**

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: concernenti la *con le seguenti:* relativi alla.

1. 80.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo *con le seguenti:* le città del territorio nazionale interessate al Giubileo.

1. 88.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio *con le seguenti:* la città di Milano e le altre località della provincia di Milano e della regione Lombardia.

1. 73.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio *con le seguenti:* la città di Torino e le altre località della provincia di Torino e della regione Piemonte.

1. 74.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio *con le seguenti:* la città di Venezia e le altre località della provincia di Venezia e della regione Veneto.

1. 75.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio *con le seguenti:* la città di Genova e le altre località della provincia di Genova e della regione Liguria.

1. 76.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio *con le seguenti:* la città di Bologna

e le altre località della provincia di Bologna e della regione Emilia Romagna.

1. 77.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio con le seguenti: la città di Firenze e le altre località della provincia di Firenze e della regione Toscana.

1. 78.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio con le seguenti: la città di Trieste e le altre località della provincia di Trieste e della regione Friuli-Venezia Giulia.

1. 79.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed il programma degli interventi estesi all'intero territorio nazionale ai quali, con successive iniziative legislative, verranno accordati ulteriori benefici statali.

1. 50.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La predetta commissione è integrata dai presidenti delle regioni, dal presidente dell'UPI e dal presidente dell'ANCI.

1. 121.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 60 giorni.

1. 91.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 45 giorni.

1. 90.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 30 giorni.

1. 89.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1. 122.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il piano non può essere ulteriormente modificato o integrato.

1. 92.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il piano non può essere ulteriormente modificato e integrato.

1. 93.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il piano non può essere ulteriormente modificato.

1. 94.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il piano non può essere ulteriormente integrato.

1. 95.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: modificato e

1. 124.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: e integrato

1. 123.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola e integrato anche con le seguenti: escludendo gli interventi che non sono giunti alla fase di inizio lavori nei tempi prestabiliti

1. 244

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola e con la seguente: o.

1. 96.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: dalla stessa commissione.

1. 49.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere la parola: anche

1. 97.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dei risultati del monitoraggio di cui al comma 8 con le seguenti: relazioni trimestrali di cui al comma 7.

1. 255.

Saraca, Vincenzo Bianchi, Danese.

Al comma 2 dopo le parole: comma 8 aggiungere le seguenti: e delle indicazioni che cittadini, ordini professionali, Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, faranno pervenire in tempo utile.

1. 48.

Baccini, Galati, Fabris.

Dopo la parola: Viterbo aggiungere le seguenti: sentiti i sindaci delle città interessate.

*** 0. 1. 251. 1 (Riformulazione dell'emendamento 1. 197)**

Saraca, Danese.

Dopo la parola: Viterbo aggiungere le seguenti: sentiti i sindaci delle città interessate.

*** 0. 1. 251. 1 (Riformulazione dell'emendamento 1. 261)**

Foti, Riccio, Buontempo.

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo integrano la Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

1. 251. *(nuova formulazione)*

La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

1. 104.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

1. 115.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 122.

1. 66.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: capitale pubblico aggiungere la seguente: esclusivi

1. 99.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dai finanziamenti altri soggetti privati direttamente o indirettamente interessati.

1. 100.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono esclusi dai finanziamenti altri soggetti privati direttamente interessati.

1. 65.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1. 116.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera b) dopo le parole: , incluse quelle aggiungere la seguente: eventualmente.

1. 258 *(nuova formulazione).*

De Cesaris, Galdelli.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: al comma 7 con le seguenti: ai commi 4, 7 e 8.

1. 3.

Foti, Riccio.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine: Non sono consentiti ulteriori finanziamenti pubblici, a carico del bilancio dello Stato, al di fuori di quelli previsti dal piano.

1. 67.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1. 117.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine: , specificando i tempi precisi per ogni adempimento amministrativo.

1. 68.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tali termini non dovranno essere successivi al 31 ottobre 1997.

1. 47.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 3, lettera c), aggiungere le seguenti parole: Tali termini non dovranno essere successivi al 30 novembre 1997.

1. 46.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Tali termini non dovranno essere successivi al 31 dicembre 1997.

1. 45.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1. 118.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: I tempi entro i quali i progetti esecutivi devono essere approvati, nonché i tempi entro i quali le opere devono giungere alle fasi di inizio dei lavori, fine lavori e collaudo finale;

1. 69.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3 lettera d) dopo la parola: funzionali aggiungere le seguenti: in modo da non eccedere la data del 31 ottobre 1997.

1. 44.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 3, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e funzionanti.

1. 211.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: d-bis) i provvedimenti da adottare nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui alle precedenti lettere.

1. 4.

Foti, Riccio.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la Commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi.

1. 200.

Governo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del piano di interventi, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), ovvero sono affidati a soggetti esterni mediante gara di pubblico incanto.

1. 130.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È esclusa qualsiasi rimodulazione successiva dei finanziamenti non prevista da piano di cui al comma 3.

1. 70.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. È esclusa l'approvazione di progetti che comportano oneri per la pubblica amministrazione superiori a quelli previsti dal piano di cui al comma 3.

1. 71.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione prende in esame singoli interventi compiutamente elaborati sia sul piano tecnico sia sul piano economico.

1. 72.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La Commissione prende in esame singoli interventi per i quali esista almeno il progetto preliminare.

1. 129.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del piano di interventi, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di

cui all'articolo 3, lettera a), ovvero sono affidati a soggetti esterni mediante gara di pubblico incanto.

1. 130.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito del piano di interventi, i progetti preliminari, definitivi e esecutivi sono redatti dagli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 3, lettera a), ovvero sono affidati a soggetti esterni mediante gara di pubblico incanto.

1. 212.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 207.**

Foti, Riccio.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 105.**

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, dopo le parole: del piano di interventi aggiungere le seguenti: di cui al comma 3.

1. 139.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma con le seguenti: le regioni, le province, i comuni.

1. 132.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma *con le seguenti:* la regione Lombardia, la provincia, il comune di Milano.

1. 133.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma *con le seguenti:* la regione Veneto, la provincia, il comune di Venezia.

1. 134.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma *con le seguenti:* la regione Piemonte, la provincia, il comune di Torino.

1. 135.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma *con le seguenti:* la regione Liguria, la provincia, il comune di Genova.

1. 136.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma *con le seguenti:* la regione Toscana, la provincia, il comune di Firenze.

1. 137.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: realizzano il *con le seguenti:* propongono il

piano degli interventi e lo realizzano dopo l'approvazione della commissione di cui al precedente comma 2

1. 32.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 4, dopo le parole: Giubileo *aggiungere le seguenti:* approvato dalla Commissione di cui al precedente comma 2.

1. 43.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 4, sopprimere le parole da: anche avvalendosi *sino alla fine del comma.*

1. 131.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4 sostituire le parole da: anche avvalendosi *fino alla fine del comma con le seguenti:* , al fine di definire un centro unitario di riferimento per il monitoraggio, la programmazione e la gestione dei flussi turistici previsti per le finalità di cui al comma 1 è costituita presso la Presidenza del Consiglio la cabina di regia nazionale per il grande Giubileo. Detto organo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che lo presiede, anche tramite un proprio delegato è costituito dal Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei beni culturali e ambientali, dal Ministro dei lavori pubblici, dal sindaco di Roma, da sei rappresentanti delle principali associazioni degli operatori turistici ENIT, e da un rappresentante della Santa Sede. Compito della cabina di regia di cui al primo comma, tra l'altro, è di formulare entro un anno dal suo insediamento, analisi e proposte per definire un piano di distribuzione dei flussi turistici previsti per il Grande Giubileo, sull'intero territorio nazionale e per

tutto l'arco temporale dell'Anno Santo, di concerto con le Regioni e con gli operatori economici del settore turistico.

1. 5.

Bono, Foti, Riccio.

Al comma 4, sostituire le parole da: anche avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti: avvalendosi delle proprie strutture.

1. 140.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire la parola: anche con la seguente: non.

1. 138.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito del piano di accoglienza, in aggiunta agli interventi di cui al precedente comma 3, finanziati ai sensi del precedente comma 2, potrà far ricorso a soggetti privati previa individuazione del fabbisogno, della localizzazione degli interventi e delle procedure amministrative occorrenti.

1. 42.

Baccini, Galati, Fabris.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La localizzazione degli interventi avverrà in base alla conclamata vocazione turistica ricettiva dei luoghi, con preminenza per la fascia costiera settentrionale.

1. 41.

Baccini, Galati, Fabris.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. È abrogato l'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

1. 141.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 5.

1. 106.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 5, dopo le parole: La commissione aggiungere la seguente: non.

1. 143.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 5, dopo le parole ulteriori interventi aggiungere le seguenti: tra quelli compresi nel piano

1. 213.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 5, dopo la parola: interventi, aggiungere le seguenti: ad esso.

1. 34.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 5, sostituire le parole da funzionalmente connessi sino alla fine del comma con le seguenti: tra quelli compresi nel piano di competenza di altri soggetti, funzionalmente connessi con l'intervento principale.

1. 142.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 5, sostituire le parole: con quelli ricompresi nel piano, *con le seguenti:* , anche se.

1. 35.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: L'approvazione dell'opera non può comunque prescindere dal parere vincolante del soggetto istituzionalmente competente.

1. 145.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'individuazione dell'intervento principale coinciderà con quello di maggior costo, tenuto conto anche della autosufficienza dell'intervento individuato come principale rispetto ai miglioramenti apportati dagli interventi ulteriori.

1. 39.

Baccini, Galati, Fabris.

Sopprimere il comma 6.

1. 107.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine le parole: ivi comprese le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 4488/UL del 7 ottobre 1996.

1. 33.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1. 38.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la possibilità per il Consiglio superiore dei lavori pubblici di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.

1. 146.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'espressione del parere sui progetti delle opere comprese nel piano di cui al comma 2, le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

1. 228.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6 aggiungere in fine: Ai fini dell'espressione del parere sui progetti delle opere connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di due terzi dei componenti.

1. 164.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dal comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche della regione Lazio.

1. 147.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

1. 148.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprime sul progetto definitivo.

1. 149.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo il disposto dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per le opere comprese nel piano di cui al comma 2, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici può sostituire i pareri consultivi tecnici affidati ad altri organi consultivi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato.

1. 214

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici può sostituire i pareri consultivi tecnici affidati ad altri organi consultivi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato.

1. 150.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla conferenza dei servizi di cui all'articolo 7 della legge 11

febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.

1. 37.

Baccini, Galati, Fabris.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. La Commissione stabilisce i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 8 *con le seguenti:* di cui ai commi 6-bis e 8;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: comma 7 *con le seguenti:* comma 6-bis;

al comma 8, sopprimere le parole: da e assicura il monitoraggio *fino alla fine del comma.*

1. 252. (nuova formulazione)

La Commissione.

All'articolo 1, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

1. 253.

Saraca, Vincenzo Bianchi, Danese.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti operanti nell'ambito delle iniziative comprese nel piano di cui al comma 2 devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

1. 215.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti operanti nell'ambito delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, della professionalità e delle correttezze. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

1. 151.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, di cui al presente decreto, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possono affidare i compiti del coordinatore unico e del responsabile unico dei singoli interventi a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti.

1. 235

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. In deroga all'articolo 7, comma 4-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 3, lettera a), non possono affidare i compiti del coordinatore unico e del responsabile unico dei singoli interventi a professionisti o a società di servizi esterni ai predetti soggetti.

1. 236

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia in corso, al momento di partecipare alla gara, un procedimento, ovvero sia stato a suo carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

1. 216.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia in corso, al momento di partecipare alla gara, un procedimento, ovvero sia stato a suo carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

1. 152.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico a cui carico sia stata pronunciata, al momento di partecipazione alla gara, sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314 primo comma, 318 primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323 secondo comma, 126 terzo comma prima parte, e 416-bis del codice penale.

1. 217.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico a cui carico sia stata pronunciata, al momento di partecipazione alla gara, sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314 primo comma, 318 primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323 secondo comma, 126 terzo comma prima parte, e 416-bis del codice penale.

1. 153.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si sia reso responsabile di grave negligenza o mala-fede nella esecuzione dei lavori.

1. 218.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si sia reso responsabile di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori.

1. 154.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

1. 219.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.

1. 155.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti.

1. 220.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o convenzioni con le stazioni appaltanti.

1. 156.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero di soggetti che abbiano in corso una delle predette procedure.

1. 221.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero di soggetti che abbiano in corso una delle predette procedure.

1. 157.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti recidivi nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato di

residenza, ovvero i soggetti che abbiano commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

1. 222.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti recidivi nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo le legislazione dello Stato di residenza, ovvero i soggetti che abbiano commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute.

1. 158.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia

commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

1. 223.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dalle procedure di affidamento di appalti o concessioni di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto i soggetti il cui rappresentante legale o il direttore tecnico, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

1. 159.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto degli articoli 10, 11 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 consorzi e associazioni costituiti ai sensi delle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)*, del comma 1, dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria riferiti alle singole imprese consorziate, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

1. 225.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, consorzi e associazioni costituiti ai sensi delle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)*, del comma 1, dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che abbiano i requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e economico-finanziaria riferiti alle singole imprese consorziate, salvo i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

1. 161.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato ai singoli partecipanti di consorzi stabili affidatari di lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)*, nonché più di un consorzio stabile al fine di partecipare alle procedure di affidamento di altri lavori connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000.

1. 226

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È vietato ai singoli partecipanti di consorzi stabili affidatari di lavori connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *e-bis)*, nonché più di un consorzio stabile al fine di partecipare alle procedure di affidamento di altri lavori compresi nel piano medesimo.

1. 162.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 8, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'affidamento dei lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2 è vietata l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni

1. 224.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente all'affidamento dei lavori connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, è vietata l'utilizzazione di qualsiasi sistema di qualificazione, ovvero albo speciale o di fiducia o comunque denominato, diversi da quelli di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

1. 160.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'esecuzione dei lavori pubblici compresi nel piano di cui al comma 2, ciascun associato o consorziato all'associazione o

ai consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge dallo stesso posseduti. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, i soggetti facenti parte dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge, e sono, comunque, responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti della stazione appaltante.

1. 227.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente all'esecuzione dei lavori connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, ciascun associato o consorziato all'associazione o ai consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, può eseguire lavori nei limiti dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge dallo stesso posseduti. Ai fini dell'esecuzione dei lavori, i soggetti facenti parte dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge, e sono, comunque, responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti della stazione appaltante.

1. 163.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 4-*bis* della legge 11 febbraio 1994,

n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, il responsabile unico di ogni singolo procedimento nominato dai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, fornisce al coordinatore unico, anch'esso nominato dai soggetti di cui all'articolo 3, lettera *a)*, i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso, segnalando altresì tempestivamente eventuali disfunzioni impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

1. 234.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, il responsabile unico di ogni singolo procedimento nominato dai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, fornisce al coordinatore unico, anch'esso nominato dai soggetti di cui all'articolo 3, lettera *a)*, i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di competenza del coordinatore stesso, segnalando altresì tempestivamente eventuali disfunzioni impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi.

1. 171.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui al comma 3,

lettera *a*), nominano un coordinatore unico che coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi di cui al comma 2 e che assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del piano medesimo.

1. 232.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), per gli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto nominano un coordinatore unico che coordina l'attività dei responsabili del procedimento dei singoli interventi e che assume, su segnalazione del responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di danni, irregolarità o ritardi nell'esecuzione del piano.

1. 168.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

1. 229.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a*), per gli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.

1. 165.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi del piano di cui al comma 2, i coordinatori unici e i responsabili unici dei singoli procedimenti, nominati dai soggetti di cui al comma 3, lettera *a*) assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del piano oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

1. 233.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per gli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, i coordinatori unici e i responsabili unici dei singoli procedimenti, nominati dai soggetti di cui al comma 3, lettera *a*) assicurano, per l'attività di rispettiva competenza, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del piano oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure.

1. 169.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, i coordinatori delle fasi di formazione dei programmi dei lavori delle amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), non possono coincidere con il responsabile del procedimento dei singoli interventi.

1. 230.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, i coordinatori delle fasi di formazione dei programmi dei lavori delle amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), non possono coincidere con il responsabile del procedimento dei singoli interventi.

1. 166.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo il disposto dell'articolo 7, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente agli interventi del piano di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dei singoli interventi non può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

1. 231.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Relativamente agli interventi connessi alla celebrazione del Giubileo

dell'anno 2000, di cui al presente decreto, il responsabile del procedimento dei singoli interventi non può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.

1. 167.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 8.

1. 109.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 8 con il seguente il seguente:

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

1. 254.

Saraca, Vincenzo Bianchi, Danese.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche comprese nel piano di cui al comma 2.

1. 173.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 8, sopprimere la parola: obbligatoriamente.

1. 174.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 8, sostituire le parole da: obbligatoriamente fino a: e successive modificazioni con le seguenti: al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1. 176.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 8, dopo le parole: successive modificazioni aggiungere le seguenti: , ovvero su indicazione del piano

1. 177.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 8, sostituire le parole: sia quantitativo che qualitativo degli con le seguenti: e la vigilanza sugli

1. 237

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 8, sostituire le parole: ogni tre mesi con le seguenti: ogni due mesi

1. 238.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 8, dopo le parole: di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: come integrata ai sensi del comma 2-bis

1. 241.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 9.

1. 110.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 9, sostituire la parola: possono con la seguente: devono

1. 178.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, gli affidatari, direttamente o indirettamente, di incarichi di progettazione di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto non possono partecipare agli appalti o alle concessioni dei medesimi lavori o di altri lavori connessi alla predetta celebrazione, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione.

1. 239.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Gli affidatari, direttamente o indirettamente, di incarichi di progettazione di lavori pubblici connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto non possono partecipare agli appalti o alle concessioni dei medesimi lavori o di altri lavori connessi alla predetta celebrazione, nonché agli eventuali subappalti o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori, subappalti e cottimi non può partecipare

un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione..

1. 179.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, gli appalti relativi ai lavori compresi nel piano di cui al comma 2 sono affidati esclusivamente attraverso procedure di pubblico incanto o licitazione privata, secondo la disciplina per esse prevista, ponendo a base di gara un progetto esecutivo; l'offerta ha ad oggetto il prezzo; il contratto è stipulato a corpo.

1. 180.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Fermo il disposto dell'articolo 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai lavori compresi nel piano di cui al comma 2, indipendentemente dalla forma giuridica del progettista, l'attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche..

1. 240.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Relativamente ai lavori connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 di cui al presente decreto, indipendentemente dalla forma giuridica del progettista, l'attività di progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. ».

1. 181.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 10

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Per il controllo dell'attuazione dei programmi, è istituita una commissione ristretta di venti parlamentari per gli anni 1997 e 1998, con il compito di riferire trimestralmente in Parlamento, con attività diretta.

1. 205.

Foti, Riccio, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 10.

1. 111.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

1. 194.

Foti, Riccio, Martinat, Lo Porto.

Al comma 10, al primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: , ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti.

1. 182.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Commissione riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto e, successivamente, ogni tre mesi.

1. 209.

Turroni, Scalia.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi *con le seguenti:* ogni mese

1. 242.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi *con la seguente:* mensilmente.

1. 36.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi *con le seguenti:* ogni cinque mesi.

1. 56.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi *con le seguenti:* ogni due mesi.

*** 1. 184.**

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi *con le seguenti:* ogni due mesi.

*** 1. 57.**

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: ogni tre mesi *con le seguenti:* ogni quattro mesi.

1. 25.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 10, secondo periodo, dopo la parola: Parlamento *aggiungere le seguenti:* , che si esprime in merito.

1. 262.

Riccio, Buontempo, Foti.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , indicando i provvedimenti adottati per sopperire alle eventuali carenze riscontrate.

1. 28.

Baccini, Galati, Fabris.

Al comma 10, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: In sede di prima applicazione del presente comma, la commissione riferisce al Parlamento entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 243

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 11.

*** 1. 20.**

Turroni, Scalia.

Sopprimere il comma 11.

*** 1. 112.**

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il presente decreto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e religioso dell'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle città d'arte e ai percorsi religiosi che in passato conducevano i pellegrini a Roma. A tal fine una quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, non inferiore alla metà, è destinata ad interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, da realizzarsi all'esterno della regione Lazio.

1. 186.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il presente decreto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e religioso dell'intero territorio nazionale. A tal fine una quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, non inferiore alla metà, è destinata ad interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 da realizzarsi all'esterno della regione Lazio.

1. 187.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 11 con seguenti:

11. Una quota non inferiore al 15 per cento dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, nonché dei fondi reperiti tramite gli ulteriori provvedimenti legislativi adottati per assicurare il pieno conseguimento delle finalità del comma 1, è vincolata al finanziamento di progetti predisposti dalle Regioni, esclusa la regione Lazio, e sottoposti all'approvazione della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

11-bis. I progetti devono avere una stretta attinenza con le finalità della presente legge e devono essere presentati per l'approvazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 201.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 11, sostituire le parole da: Con successivi *fino a:* assunte con le *seguenti:* Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno assunte, con provvedimento legislativo,

1. 195.

Foti, Riccio, Benedetti Valentini.

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riguardo alle città d'arte ed ai percorsi religiosi che, in passato, conducevano i pellegrini a Roma.

1. 250.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Con successivi provvedimenti legislativi saranno stabilite modalità e criteri di partecipazione dei soggetti privati per la realizzazione di strutture sociali e destinate all'accoglienza.

1. 29.

Baccini, Galati, Fabris.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Con successivi provvedimenti legislativi saranno stabilite modalità e criteri di partecipazione di enti e soggetti privati per la realizzazione di strutture sociali, destinate all'accoglienza.

1. 206.

Foti, Riccio.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 negli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2 non potranno eccedere il 70% delle risorse complessivamente destinate dallo Stato su tutto il territorio nazionale per la celebrazione del medesimo Giubileo dell'anno 2000.

1. 210.

Foti, Riccio, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 12.

* **1. 113.**

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 12.

* **1. 196.**

Foti, Riccio.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Non sono previsti contributi per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. nell'ambito del piano di cui al comma 2, in quanto non sono indicati ulteriori compiti per l'Agenzia medesima.

1. 188.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 12 sopprimere la parola: annualmente.

1. 257.

De Cesaris, Galdelli.

Al comma 12 sostituire le parole: comma 4 con le parole commi 4 e 8.

1. 256.

Saraca, Vincenzo Bianchi, Danese.

Al comma 12, dopo le parole: al comma 4, aggiungere le seguenti: , previo impegno della stessa agenzia di affidare incarichi per questi fini a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana.

1. 30.

Baccini, Galati, Fabris.

Sopprimere il comma 13.

1. 114.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La Santa Sede provvede con risorse proprie al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di sua proprietà.

1. 189.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 13, sostituire le parole: su aree di proprietà della Santa Sede con le seguenti: su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa.

1. 208. (nuova formulazione).

Turroni, Scalia.

Al comma 13, sostituire le parole da: subordinati, fino alla fine del comma con le seguenti: a carico della Santa Sede medesima.

1. 190.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 13, sostituire le parole: scambio di note, con le seguenti: accordi stipulati.

1. 191.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Sono ritenuti decaduti i finanziamenti relativi ad interventi che, alla data di scadenza dei termini fissati per gli adempimenti amministrativi del piano adottato in conformità al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 e precedenti decreti, non siano stati appaltati.

2. In sede di riformulazione dei programmi, a seguito delle disponibilità derivanti dalla decadenza delle assegnazioni, per quanto riportato nel comma precedente, sarà seguito il criterio di riservare le somme disponibili, e fino ad un massimo del trenta per cento delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, ad interventi nelle province di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti

1. 03.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo centrale per l'elevazione dei livelli di accoglienza).

1. È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio del programma per Roma capitale, il fondo centrale per il finanziamento degli interventi destinati all'elevazione dei livelli di accoglienza, finalizzati a soddisfare le esigenze derivanti dalle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000.

2. Le dotazioni del fondo sono utilizzate per la concessione di provvidenze, per mutui agevolati al tasso del 2,5 per

cento, a quindici anni, con esclusione di contributi in conto capitale, da erogarsi in favore di soggetti privati con le modalità stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Al fondo centrale per il finanziamento delle strutture di accoglienza affluiscono i proventi derivanti dall'emissione, ai sensi della legge 19 marzo 1968, n. 309, delle monete di serie speciale celebrative del Grande Giubileo del 2000 coniate, secondo programma, nel periodo 1996-2001, al netto delle spese di produzione e di commercializzazione, nonché di quelle conseguenti alla accensione del relativo debito patrimoniale.

4. Il programma di emissione e le modalità di distribuzione e commercializzazione delle monete di cui al precedente comma sono stabiliti con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delegato per le aree urbane. Le caratteristiche tecnico-artistiche delle monete sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Fondo centrale per l'elevazione dei livelli di accoglienza).

1. È istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Ufficio del programma per Roma capitale, il fondo centrale per il finanziamento degli interventi destinati all'elevazione dei livelli di accoglienza, finalizzati a soddisfare le esigenze derivanti dalle celebrazioni del Grande Giubileo del 2000.

2. Le dotazioni del fondo sono utilizzate per la concessione di provvidenze,

per mutui agevolati al tasso del 2,5 per cento, a quindici anni, con esclusione di contributi in conto capitale, da erogarsi in favore di soggetti privati con le modalità stabilite con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Le dotazioni del fondo saranno costituite mediante riserva del 3 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 1 e sono definite in sede di ridefinizione del piano di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 05.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nell'ambito degli interventi per il Giubileo è prevista la bonifica ed il recupero dei siti degradati dal punto di vista ambientale, edilizio ed urbanistico che ricadano in adiacenza delle aree di interesse degli eventi religiosi e giubilari, con priorità per i sedimi limitrofi alle antiche sedi storiche papali.

1. 01.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel quadro degli interventi di interesse per il Giubileo è ammessa la concessione di mutui agevolati a privati per la realizzazione ed il miglioramento di strutture turistiche ricettive ed a sostegno di attività produttive complementari e di supporto al settore, con primario interesse per la tutela e valorizzazione di beni di carattere religioso, culturale ed ambientale. I mutui saranno concessi al tasso

agevolato del 2,5 per cento per la durata di quindici anni, con onere a carico dello Stato del differenziale rispetto al valore di mercato. A tal fine è riservata una quota pari a lire 200 miliardi avallere sugli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 2, che sono elevati a lire 3.700 miliardi.

2. Gli enti delegati non potranno effettuare concessioni di contributo a fondo perduto.

Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori che abbiano i requisiti della legge n. 44 del 1986, da imprese artigianali e cooperative, i mutui saranno garantiti, oltre che dal bene oggetto dell'investimento e fino ad un massimo di lire 200 milioni, da un fondo speciale di garanzia costituito con riserva di un'aliquota pari al 2 per cento dei mutui concessi ed erogati, anche mediante accensione di polizze fideiussorie di garanzia.

1. 02.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Nel quadro degli interventi di interesse per il Giubileo è ammessa la concessione di mutui agevolati a privati per la realizzazione ed il miglioramento di strutture turistiche ricettive ed a sostegno di attività produttive complementari e di supporto al settore, con primario interesse per la tutela e valorizzazione di beni di carattere religioso, culturale ed ambientale. I mutui saranno concessi al tasso agevolato del 2,5 per cento per la durata di quindici anni, con onere a carico dello Stato del differenziale rispetto al valore di mercato. A tal fine è riservata una quota pari al tre per cento degli stanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli enti delegati non potranno effettuare concessioni di contributo a fondo perduto.

Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori che abbiano i requisiti della legge n. 44 del 1986, da imprese artigianali e cooperative, i mutui saranno garantiti, oltre che dal bene oggetto dell'investimento e fino ad un massimo di lire 200 milioni, da un fondo speciale di garanzia costituito con riserva di un'aliquota pari al 2 per cento dei mutui concessi ed erogati, anche mediante accensione di polizze fidejussorie di garanzia.

1. 06.

Saraca, Danese.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 2.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. I fondi disponibili, relativi agli anni 1996-1999, non impegnati dall'INAIL, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituenti riserva tecnica, sono destinati ad investimenti immobiliari e a strutture sanitarie utili per il Giubileo 2000 ad integrazione della suddetta riserva tecnica dell'Istituto. La competenza è del consiglio di amministrazione dell'INAIL, di concerto con la Commissione di cui all'articolo 1, comma 2, e con gli organi competenti per l'intero territorio nazionale ».

Conseguentemente:

al comma 1, sostituire le parole: Per il finanziamento *con le seguenti:* Per l'ulteriore finanziamento

al comma 4, sostituire le parole: Le disponibilità di cui al comma 2 *con le seguenti:* Le disponibilità di cui ai commi 1 e 3.

2. 1.

Alemanno, Foti, Riccio, Tassone.

Sopprimere il comma 1.

2. 3.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici anni *con le seguenti:* dieci anni.

2. 21.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonchè a reperire ulteriori risorse finanziarie mediante attuazione di specifico "project financing" e con utilizzo della figura del promotore, ai fini specifici di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive e di accelerazione delle realizzazioni di interventi strategici infrastrutturali, pubblici e privati, al fine di migliorare il quadro di impegno di cui all'articolo 2, comma 1. Le maggiori somme rese disponibili saranno utilizzate per effettuare interventi complementari e di completamento strutturale e funzionale e con riserva del 50 per cento per interventi nelle province di Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti e prioritariamente nelle aree di interesse del Giubileo.

2. 22.

Saraca, Danese.

Sopprimere il comma 2.

2. 4.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 2, sopprimere la parola: anche.

2. 20.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 3.

2. 5.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 4.

*** 2. 6.**

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole da: conservate nel conto dei residui fino alla fine del comma, con le seguenti: distribuite fra le regioni per essere utilizzate per interventi connessi alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000, da realizzare in località esterne alla regione Lazio.

2. 8.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 5.

2. 7.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: della erogazione agli enti beneficiari, sopprimere le parole: nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria in essere presso la Banca d'Italia,

2. 23.

Governo.

Al comma 5, dopo le parole: Banca d'Italia aggiungere le seguenti: e provenienti dai fondi per il Giubileo dell'anno 2000.

2. 9.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. 10.

Pirovano, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Oreste Rossi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Investimenti degli enti previdenziali pubblici in campo mobiliare ed immobiliare)

1. Gli enti previdenziali pubblici, ciascuno per la sua competenza, presentano all'approvazione del Ministro per le aree urbane, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il piano degli investimenti mobiliari ed immobiliari nel settore dell'accoglienza e delle opere di interesse pubblico nelle aree investite dalla celebrazione del grande Giubileo del 2000.

2. Il limite di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 è elevato al 25 per cento nel caso che gli investimenti in maggioranza rientrino nel piano di cui al comma precedente.

2. 01.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Investimenti della FILAS e delle camere di commercio nei settori dell'accoglienza e delle opere di interesse pubblico)

1. La Finanziaria regionale del Lazio (FILAS) e le camere di commercio di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone e Rieti, al fine della ripresa economica ed occupazionale, sono autorizzate ad intervenire nel settore ricettivo turistico e dell'accoglienza e delle opere di interesse pubblico nelle aree investite dalla celebrazione del Grande Giubileo del 2000, anche in de-

roga ai vigenti limiti territoriali di operatività. A tal fine presentano all'approvazione del Ministro per le aree urbane, entro 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, apposito piano di investimenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, dovranno essere autorizzati altresì ad assumere partecipazioni del capitale sociale in società a prevalente capitale pubblico.

2. 02.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Investimenti della GEPI s.p.a. nei settori dell'accoglienza e delle opere di interesse pubblico)

1. La GEPI s.p.a, al fine della ripresa economica ed occupazionale, è autorizzata ad intervenire nel settore ricettivo turistico e dell'accoglienza e delle opere di interesse pubblico nelle aree investite dalla celebrazione del Grande Giubileo del 2000. A tal fine presenta all'approvazione del Ministro per le aree urbane, entro 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, apposito piano di investimenti.

2. La GEPI s.p.a è autorizzata altresì ad assumere partecipazioni, anche superiori al 30 per cento del capitale sociale, in società a prevalente capitale pubblico.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo la GEPI s.p.a opera con i criteri, le modalità e di fondi,

di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 237. La dismissione delle partecipazioni assunte dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.

2. 03.

Saraca, Danese.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Personale in servizio presso l'Ufficio del programma per Roma capitale)

1. Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso l'Ufficio del programma per Roma capitale, nominato con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del consiglio dei ministri, anche in posizione soprannumeraria, da riassorbirsi comunque con le successive vacanze del ruolo. Le domande devono essere presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

2. L'Ufficio del programma per Roma capitale è trasformato in dipartimento presso la Presidenza del consiglio dei ministri, con la denominazione di Dipartimento per il programma di Roma capitale e grandi eventi. I relativi servizi sono trasformati in uffici.

2. 04.

Saraca, Danese.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 1543. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 548, RECANTE INTERVENTI PER LE AREE DE-PRESSE E PROTETTE, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 210 (APPROVATO DAL SENATO) (2810)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonché modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
23 OTTOBRE 1996, N. 548

All'articolo 1, al comma 1, la parola: « comunitarie » è sostituita dalla seguente: « europee ».

All'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'esame e la definizione delle

domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104".

2-ter. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "commissario *ad acta*" sono aggiunte le seguenti: "e per non più di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto" ».

All'articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993 ».

All'articolo 5, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui).

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonchè per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal CIPE. All'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al comma 1 dopo le parole: «il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui» è aggiunta la parola «quindicennali,»; al comma 2 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2001» sono aggiunte le parole: «fino all'anno 2015,».

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 485 miliardi

per l'anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al 2012. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Giochi del Mediterraneo e mondiali di sci).

1. Per la completa realizzazione degli interventi previsti dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 235, le somme stanziare per l'anno 1995 e non impegnate al termine dell'esercizio medesimo sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nel corso del 1996.

ARTICOLO 3.

(Investimenti infrastrutturali nel Mezzogiorno).

1. Tutti i contratti e le convenzioni relativi agli interventi trasferiti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono differiti, ancorchè scaduti, fino al completamento delle attività progettuali e comunque non oltre le scadenze previste dall'Unione europea per quelli relativi a progetti che beneficiano di cofinanziamento comunitario.

2. Anche per consentire l'utilizzo del concorso finanziario dell'Unione europea, le risorse derivanti da revoche relative a progetti di cui al comma 1, disposte dai Ministeri competenti, affluiscono al Fondo

di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per essere riassegnate ad appositi capitoli dei medesimi Ministeri.

ARTICOLO 4.

(Fondi per le aree depresse).

1. Al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, aggiunto dall'articolo 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui pertinenti capitoli, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario, a partire dal 1995, sono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate nell'esercizio successivo, con decreto del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al comma 5. Alle stesse si applicano le modalità e le procedure di ripartizione previste nel comma 5-bis ».

2. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi di risanamento delle condizioni delle aree di crisi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, le disponibilità in conto residui del capitolo 7741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 non impegnate in tale anno possono esserlo nel 1996.

3. In applicazione dell'articolo 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1980, n. 480, e per le finalità di cui all'articolo 4, primo comma, della medesima legge, al fine di assicurare la continuità dell'attività produttiva e lo sviluppo dell'occupazione nel settore dell'industria cartaria ubicata nel territorio di Crotona, è autorizzato un conferimento di lire 60 miliardi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 480 del 1980, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando la voce relativa al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

(Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le aree industriali nonchè gli impianti e le opere infrastrutturali realizzati nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

ARTICOLO 6.

(Aree protette).

1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è differito al 31 dicembre 1996. Il Ministro dell'ambiente procede entro il 30 giugno 1997 all'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), a norma del comma 5 del medesimo articolo 35.

ARTICOLO 7.

(Modifica e integrazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210).

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un

assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2 ».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 91 miliardi per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 90 miliardi per l'anno 1995 e a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996, e quanto a lire 30,5 miliardi per l'anno 1996 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità ».

5. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « Ministro della sanità » sono inserite le seguenti: « , tramite la USL territorialmente competente, ».

ARTICOLO 8.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 9.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: sociale ed economico con le seguenti: della base produttiva e della dotazione infrastrutturale.

1. 15.

Pagliuca.

Al comma 1, sostituire le parole: del territorio nazionale con le seguenti: su tutto il territorio nazionale.

1. 10.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: del territorio nazionale aggiungere le seguenti: tutto, assicurando un riparto di eguali somme, derivanti dalla contrazione dei mutui, fra le aree depresse situate al nord, al centro ed al sud del paese.

1. 11.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nel rispetto.

1. 12.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: stabiliti con la seguente: adottati.

1. 13.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: tra quelli.

1. 8.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 78 e 79 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

1. 2.

Marzano.

Al comma 1, sostituire le parole: mutui quindicennali *con le seguenti:* mutui ventennali

1. 16.

Taradash.

Al comma 1, sopprimere la parola: quindicennali *con le seguenti:* della durata di quindici anni.

1. 7.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal CIPE *aggiungere il seguente periodo:* Ai fini di una equa ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra il nord, il centro e il sud del paese, l'Osservatorio delle politiche regionali, istituito con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, all'articolo 4, presenta una relazione preventiva al Parlamento sul riparto del CIPE.

1. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: quindicennale *con la seguente:* ventennale.

1. 18.

Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'anno 2015 *con le seguenti:* fino all'anno 2020.

1. 17.

Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'anno 2015 *con le seguenti:* fino all'anno 2011.

1. 19.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; all'articolo 6, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La Cabina di regia nazionale controlla che i fondi strutturali destinati alle aree depresse siano distribuiti in modo tale da assicurare una eguale ripartizione delle risorse fra il nord, il centro ed il sud del Paese».

1. 4.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: Le predette autorizzazioni di spesa sono ridotte con decreto del Ministro del Tesoro in relazione all'eventuale diminuzione di tassi d'interesse.

1. 1.

Marzano.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la parola: completa.

2. 12.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 21 giugno 1995, n. 235 *aggiungere le seguenti:* all'articolo 3.

2. 2.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 21 giugno 1995, n. 235 aggiungere le seguenti: all'articolo 7.

2. 3.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: legge 21 giugno 1995, n. 235 aggiungere le seguenti: all'articolo 12.

2. 4.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, le parole: le somme stanziare sono sostituite dalle seguenti: le somme previste.

2. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 1995 aggiungere le seguenti: per la realizzazione dei mondiali di sci.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: Giochi del Mediterraneo e.

2. 6.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'esercizio medesimo con le seguenti: dello stesso esercizio.

2. 7.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, le parole: sono conservate sono sostituite dalle seguenti: sono accantonate.

2. 8.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: sono conservate aggiungere le seguenti: nella misura del cinquanta per cento.

2. 9.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: per essere utilizzate con le seguenti: allo scopo di essere utilizzate.

2. 10.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, le parole: per essere utilizzate sono sostituite dalle seguenti: per poter essere utilizzate.

2. 11.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del 1997.

*** 2. 13.**

Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e del 1997.

*** 2. 14.**

Pagliuca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Limitatamente a interventi di investimento per la realizzazione di opere infrastrutturali indispensabili alla realizzazione delle manifestazioni sportive.

2. 1.

Giancarlo Giorgetti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: fino al completamento sino alla fine del comma con le seguenti: fino al 30 giugno 1997.

3. 15.

Pagliuca.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero della sanità.

3. 2.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero degli affari esteri.

3. 3.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero di grazia e giustizia.

3. 4.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero del bilancio e programmazione economica.

3. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero delle finanze.

3. 6.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero del tesoro.

3. 7.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero della difesa.

3. 8.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero della pubblica istruzione.

3. 9.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero dei lavori pubblici.

3. 10.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero dei trasporti e navigazione.

3. 11.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

3. 12.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero del lavoro.

3. 13.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, le parole: dai Ministeri competenti sono sostituite dalle seguenti: dal Ministero del commercio con l'estero.

3. 14.

Giancarlo Giorgetti.

ART. 4.

Sopprimere i commi 1 e 3.

4. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: pertinenti capitoli aggiungere le seguenti: di spese in conto capitale.

4. 1.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1-bis, sostituire le parole: senza contributi con le seguenti: non ancora assegnati e sui quali non sono stati avviati i lavori di costruzione e non sono stati assegnati i contributi.

4. 7.

Pagliuca.

Al comma 1-bis, sostituire le parole da: mentre sino alla fine del comma con le seguenti: I lotti assegnati per realizzare progetti di industrializzazione, successivamente revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993.

4. 8.

Pagliuca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e nel 1997.

4. 9.

Taradash.

Al comma 3, sostituire le parole: di Crotone con la seguente: nazionale.

4. 2.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: L'erogazione del contri-

buto è subordinata alle presentazioni di un piano economico-finanziario e gestionale che prefiguri l'autonoma capacità di sopravvivenza nel medio lungo periodo.

4. 3.

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A favore delle società ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché le società ammesse alle agevolazioni di cui l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Società per l'imprenditoria giovanile spa è autorizzata a costituire un Fondo di Garanzia dell'importo di lire trenta miliardi, prelevato dalle risorse finanziarie destinate alle finalità del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Tale fondo potrà essere incrementato dalle risorse economiche rivenienti dalle società ammesse alle agevolazioni ai sensi delle suddette leggi. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro, la Società per l'imprenditorialità giovanile spa, le associazioni che raggruppano le imprese finanziate ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché le società ammesse alle agevolazioni di cui l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, predispone il regolamento per l'attuazione e la gestione del fondo di garanzia di cui alla presente legge.

* 4. 4

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A favore delle società ammesse alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché le società ammesse alle agevolazioni di cui l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Società per l'imprenditoria giovanile spa è autorizzata a costituire un Fondo di Garanzia dell'importo di lire trenta miliardi, prelevato dalle risorse finanziarie destinate alle finalità del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95. Tale fondo potrà essere incrementato dalle risorse economiche rivenienti dalle società ammesse alle agevolazioni ai sensi delle suddette leggi. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro, la Società per l'imprenditorialità giovanile spa, le associazioni che raggruppano le imprese finanziate ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995 n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, nonché le società ammesse alle agevolazioni di cui l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, predispone il regolamento per l'attuazione e la gestione del fondo di garanzia di cui alla presente legge.

*** 4. 10**

Taradash.

Sopprimere il comma 4.

4. 6.

Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

4-bis. — (Disposizioni relative al personale degli organismi soppressi). — « All'arti-

colo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 1, articolo 14-bis, numero 1, lettera *a*), dopo le parole « 31 luglio 1994 » sono aggiunte le seguenti parole: « o con l'applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 ».

2. Al comma 1, articolo 14-bis, numero 1, lettera *b*), dopo la parola « ricongiungimento » sono aggiunte le parole seguenti : « con effetto anche ai fini dell'inquadramento giuridico ».

3. Al comma 1, articolo 14-bis, numero 1, lettera *b*), sono aggiunte le parole seguenti: « Entro i due anni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il personale che ne faccia richiesta può revocare tale opzione e contestualmente optare per il trattamento previsto al punto *a*) del presente articolo, il relativo trattamento economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta di revoca, fatti salvi gli assegni percepiti fino a tale data »

4. 01.

Tassone.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 50.

Pagliuca.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro del bilancio.

5. 1.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro del tesoro.

5. 2.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro degli esteri.

5. 3.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro delle finanze.

5. 4.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro del lavoro.

5. 5.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro della difesa.

5. 6.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. 7.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro del commercio con l'estero.

5. 8.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro dell'università.

5. 9.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro della sanità.

5. 10.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro della pubblica istruzione.

5. 11.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. 13.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro di grazia e giustizia.

5. 16.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro delle poste e telecomunicazioni.

5. 19.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dell'industria con le seguenti: Ministro dell'interno.

5. 27.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro del tesoro.

5. 14.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale.

5. 15.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. 20.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

5. 21.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro della difesa.

5. 22.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

5. 23.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

5. 24.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.

5. 25.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro delle finanze.

5. 26.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro del bilancio e programmazione economica.

5. 28.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

5. 29.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro dell'interno.

5. 30.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro della sanità.

5. 31.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari esteri.

5. 32.

Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: e dell'artigianato sono aggiunte le seguenti: di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

5. 33.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Toscana.

5. 34.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Marche.

5. 35.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Sardegna.

5. 36.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Lazio.

5. 37.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Piemonte.

5. 38.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Puglia.

5. 39.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Sicilia.

5. 40.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Umbria.

5. 41.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Liguria.

5. 42.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Lombardia.

5. 43.

Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: Campania con la seguente: Molise.

5. 44.

Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e per la gestione.

5. 52.

Pagliuca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni riconosceranno il diritto dei titolari delle aziende insediate nelle aree di cui alla legge n. 219 del 1981 di costituire i condomini per la gestione delle aree stesse anche se non

hanno ancora ottenuto le proprietà dei lotti, così come previsto dal disciplinare sottoscritto per l'assegnazione dei contributi.

5. 51.

Pagliuca.

Sopprimere il comma 2.

5. 45.

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È assegnata, a valere sui mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 244/95, la somma di lire 230 miliardi per il completamento funzionale delle opere infrastrutturali realizzate a seguito del terremoto del 1980.

5. 53.

Pagliuca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di collegamento delle aree industriali di cui alla legge n. 219 del 1981 è affidata alle province di appartenenza. L'onere relativo è finanziato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 1995.

5. 54.

Pagliuca.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1.

6. 2.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 2.

6. 3.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 4.

6. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 5.

6. 6.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 7.

6. 7.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 8.

6. 8.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 11.

6. 9.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 12.

6. 10.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 13.

6. 11.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 18.

6. 12.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 21.

6. 13.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 22.

6. 14.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 23.

6. 15.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 24.

6. 16.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 25.

6. 17.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 26.

6. 18.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 27.

6. 19.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 28.

6. 20.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 30.

6. 21.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 31.

6. 22.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 32.

6. 23.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 *con le seguenti:* di cui all'articolo 33.

6. 24.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 34.

6. 25.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 35.

6. 26.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 36.

6. 27.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 35, comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 37.

6. 28.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: differito al 31 dicembre 1996 con le seguenti: differito al 31 dicembre 1998.

6. 33.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: differito al 31 dicembre 1996 con le seguenti: differito al 30 giugno 1998.

6. 31.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1997.

6. 34.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la parola procede aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione Basilicata e sentite le autonomie locali della zona interessata.

6. 4.

Pittella.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 30 giugno 1998.

6. 32.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1997 con le seguenti: entro il 31 dicembre 1997.

6. 30.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 1997 con le seguenti: 31 maggio 1997

6. 36.

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nello stesso termine del 30 giugno 1997 si procede ad istituire il Parco archeologico di Taranto, con decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali.

6. 37.

Angelici.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo sostituire le parole: tasso di inflazione programmato con le seguenti: tasso di inflazione effettivo.

7. 10.

Taradash.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: a carico.

7. 1.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 5, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

7. 2.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento con le seguenti: non superiore al 70 per cento.

7. 3.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento con le seguenti: non superiore al 60 per cento.

7. 4.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento con le seguenti: non superiore al 48 per cento.

7. 6.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: non superiore al 50 per cento con le seguenti: non superiore al 49 per cento.

7. 5.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: La USL deve compiere l'istruttoria della pratica entro un anno dal ricevimento. In caso contrario l'indennizzo è posto a carico dell'USL inadempiente.

7. 7.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: La trasmissione da parte degli assessorati regionali alle USL avviene entro 3 mesi dal ricevimento delle pratiche inviate dal Ministero della sanità. In caso di inottemperanza a tale termine l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, è posto a carico del bilancio regionale.

7. 8.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La trasmissione agli assessorati regionali deve avvenire entro 10 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge di conversione.

7. 9

Giancarlo Giorgetti.

PAGINA BIANCA

***DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE
1996, N. 535, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER I
SETTORI PORTUALE, MARITTIMO, CANTIERISTICO ED
ARMATORIALE, NONCHÉ INTERVENTI PER ASSICURARE
TALUNI COLLEGAMENTI AEREI (2516)***

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonché dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: « intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997 » *sono sostituite dalle seguenti:* « intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997 »;

dopo il comma 21, è inserito il seguente:

« 21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo, le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione ».

All'articolo 2:

prima del comma 1, è inserito il seguente:

« 01. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole "ed integrazioni" sono aggiunte le

seguenti “; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione”;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge” »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata »;

dopo il comma 13, è inserito il seguente:

« 13-bis. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

1-ter. Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorità marittima di concerto con l'Autorità portuale. In difetto di concerto provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione” »;

al comma 18, capoverso, le parole: « e le disposizioni dell'articolo 16 » sono soppresse.

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo ».

All'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento).

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio

1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.

3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in

impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi il termine del 31 dicembre 1995 prorogato al 31 dicembre 1996 e il termine del 31 dicembre 1996 prorogato al 31 marzo 1997.

4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità portuali, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Autorità portuali che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.

5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno

presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento

anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.

9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a

carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali

per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di lire 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziato allo scopo.

14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.

15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.

16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per

ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

19. È concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'ar-

ticolo 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10, è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di Autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previ-

sione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.

22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 2.

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale).

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. ».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

« *a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali

attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24; ».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

« *b)* manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione; ».

4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: « In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione. ».

5. Alla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: « negli articoli da 36 a 55 » sono aggiunte le seguenti: « e 68 ».

6. la lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

« *m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai

fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate; ».

7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3. ».

8. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

« *i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

- 1) armatori;
- 2) industriali;
- 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
- 4) spedizionieri;
- 5) agenti e raccomandatari marittimi;
- 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio. ».

9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

« *l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale ».

10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: « In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente. ».

11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« 6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.

12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. ».

13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. ».

14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto. ».

15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. ».

16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede;

da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. ».

17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché

interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione. ».

18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto in fine il seguente comma:

« 10. Le disposizioni del presente articolo e le disposizioni dell'articolo 16 si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. ».

19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. (Costituzione delle Autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare

riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni prevenienti in materia.

5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro no-

mina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime».

20. La parola: «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come: «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«ART. 21. - (*Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali*). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1996;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempi-

menti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti vicini, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Tali società ed imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

24. All'articolo 23, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «al comma 3», sono sostituite dalla seguenti: «al comma 2».

25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso.

26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorità portuale. ».

27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: « 1° gennaio 1993 » e le parole: « dal 1991 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 1995 » e « dal 1994 ».

28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« 8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996. ».

29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del

23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

« 6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

ARTICOLO 3.

(Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico).

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione « Centro internazionale radio-medico — CIRM », istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ARTICOLO 4.

(Interventi a favore del settore armatoriale).

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

« 4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro. ».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. L'espressione: « adeguata remunerazione del capitale investito », di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d*), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera *c*), con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.

4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radio-telegrafisti. ».

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 5.

(Decimi di senseria).

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6.

(Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio di registro competente per territorio.

ARTICOLO 7.

(Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona).

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto

residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione).

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi, non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

2. Le norme contenute nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non si applicano alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza prima del 1990.

3. Le disposizioni degli articoli 03 e 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, si applicano esclusivamente alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza dal 1° gennaio 1994.

4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1996.

ARTICOLO 9.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato).

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509 e 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 10.

(Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne).

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso di certificato limitato RTF;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio delle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in

possesto dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume le responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in

conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. ».

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 11.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni).

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e

successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20 ».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa; ».

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa. ».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: « Nessuna abilitazione » sono inserite le seguenti: « Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20 ».

ARTICOLO 12.

(Informatizzazione dei servizi marittimi).

1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di

previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti di quanto stabilito dall'articolo 2, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1992, n. 220.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente, con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e delle navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 13.

(Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea).

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408, del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale).

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio

1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo pre-ammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai

contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 12 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.

5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.

6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15.

(Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione).

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici,».

2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi,» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo. ».

ARTICOLO 16.

(Differimento di termini).

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e

dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

ARTICOLO 17.

(Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202).

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: « 8 » e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

« 3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per taxa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della taxa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per taxa di stazionamento negli anni 1992 e 1993. ».

ARTICOLO 18.

(Interventi a favore del porto di Genova).

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

ARTICOLO 19.

(Gestione commissariale liquidatoria dell'ente « Colombo '92 »).

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente « Colombo '92 » di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle par-

tite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

ARTICOLO 20.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo

1. 18. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 1

1. 19. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

1. 20. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 3.

1. 1. Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Al comma 3, sopprimere le parole: e del 31 dicembre 1996.

* 1. 2. Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Al comma 3, sopprimere le parole: e del 31 dicembre 1996.

* 1. 3. Floresta, Gagliardi, Mammola, Becchetti.

Sopprimere il comma 4.

1. 21. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 5.

1. 22. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 6.

1. 4. Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Al comma 6, primo e secondo periodo, dopo le parole: il Ministro dei trasporti e della navigazione, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

1. 5. Michielon.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali.

1. 6. Gagliardi, Floresta, Mammola, Becchetti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: è fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze; la violazione di tale divieto comporta l'esclusione dal beneficio del pre-

pensionamento nonché dalla cassa integrazione.

1. 7.

Gagliardi, Floresta, Mammola, Becchetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato non è esteso alle compagnie e gruppi portuali trasformati in imprese ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che abbiano proceduto ad assunzioni successivamente alla data di trasformazione ».

1. 8.

Michielon.

Sopprimere il comma 7.

1. 23.

Chincarini, Alborghetti.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8, e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore

alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia vigente alla data di decorrenza del trattamento di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto ».

1. 9.

Michielon.

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 10.**

Gagliardi, Floresta, Mammola, Becchetti.

Sopprimere il comma 8.

*** 1. 24.**

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 9.

1. 25.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: aumentata per un periodo pari

fino alla fine del periodo con le seguenti: aumentata per un periodo massimo di cinque anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di raggiungimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia vigente alla data di decorrenza del trattamento di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ovvero al periodo necessario al compimento di 35 anni di contribuzione previdenziale».

1. 11.

Michielon.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al terzo periodo, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "15 mesi".

1. 26.

Cordoni, Lombardi, Gardiol, Lamacchia, Strambi.

Sopprimere il comma 10.

1. 27.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 11.

1. 28.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 12.

1. 29.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 13.

1. 30.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 14.

1. 31.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

1. 12.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Sopprimere il comma 15.

*** 1. 13.**

Gagliardi, Floresta, Mammola, Becchetti.

Sopprimere il comma 15.

*** 1. 32.**

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 16.

1. 33.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 17.

1. 34.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 18.

1. 35.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 19.

1. 36.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 20.

1. 37.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 21.

1. 38.

Chincarini, Alborghetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 41
(Ex 2. 136) DEL GOVERNO

Al capoverso 1, sopprimere la lettera b).

0. 1. 41. 2 (Ex 0. 2. 136. 2)

Cordoni.

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.

0. 1. 41. 1 (Ex 0. 2. 136. 1)

Innocenti.

Sopprimere il capoverso 3.

0. 1. 41. 3 (Ex 0. 2. 136. 3)

Biricotti, De Piccoli, Eduardo Bruno.

Al capoverso 3, sostituire le parole: imprese autorizzate, con le seguenti: società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

0. 1. 41. 4 (Ex 0. 2. 136. 4)

Biricotti, De Piccoli.

Al capoverso 3, dopo le parole: imprese autorizzate aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 21 lettera b).

0. 1. 41. 5 (Ex 0. 2. 136. 5)

Bruno Eduardo, Boghetta, Angelici.

Dopo il comma 21-bis, aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).

1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:

a) le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da picchi di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove, non istituite, le Autorità marittime, possono autorizzare, una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla legge n. 1369 del 1960 può essere concessa solamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario di cui al precedente comma, ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali, o laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare picchi di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberanti, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b).

3. Gli appalti di servizi ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle imprese autorizzate non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960. »

1. 41 (Ex 2. 136)

Governo.

Dopo il comma 21-bis aggiungere i seguenti:

21-ter. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime, promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da picchi di mano d'opera. Le Autorità Portuali o, laddove non istituite, le Autorità Marittime possono autorizzare, una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 1369 del 1960, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consor-

ziate. L'autorizzazione in deroga alla legge 1369 del 1960 può essere concessa solamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge.

21-quater. Qualora al consorzio volontario di cui al precedente comma non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21 oppure qualora lo stesso consorzio non venga comunque costituito, le Autorità Portuali, o laddove non istituite le Autorità Marittime, che ravvisano l'esigenza di soddisfare picchi di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia è l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla legge 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese in cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.

21-quinquies. In fase di costituzione, e fino a quando esistono esuberanti, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera b).

21-sexies. Gli appalti di servizi ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle imprese autorizzate non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della legge 1369 del 1960.

1. 39.

Becchetti.

Dopo il comma 21-bis aggiungere il seguente:

« 21-ter. Nei confronti della Cassa interaziendale marina mercantile società cooperativa a responsabilità limitata di Trieste non trova applicazione l'articolo

106, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Con apposita deliberazione, adottata ai sensi del medesimo decreto legislativo, il Comitato interministeriale credito e risparmio emana le disposizioni per il controllo dell'attività della cassa da parte della Banca d'Italia ».

1. 17.

Menia.

Sopprimere il comma 22.

1. 40.

Chincarini, Alborghetti.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 26.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 1.

2. 27.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

2. 28.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sostituire il capoverso a) con il seguente:

« a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze. »

*** 2. 1.**

Becchetti, Mammola, Floresta, Gagliardi.

Al comma 2, sostituire il capoverso a) con il seguente:

« a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione attraverso ordinanze. »

*** 2. 29.**

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sostituire il capoverso a) con il seguente:

« a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24. »

2. 30.

Becchetti.

Al comma 2, sostituire il capoverso a) con il seguente:

« a) indirizzo, programmazione, promozione, controllo e coordinamento delle operazioni portuali, delle altre attività e dei servizi esercitati nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività, nel rispetto peraltro dell'unitarietà e dei criteri di operatività sia delle operazioni ed attività portuali, sia dei servizi relativi alla sicurezza della navigazione ed alla tutela dell'ambiente marino, ferma la devoluzione delle corrispondenti competenze per quanto riguarda le prime alle Autorità Portuali e per i secondi alle Autorità Marittime ».

2. 31.

Becchetti.

Al comma 2, capoverso a) sostituire le parole da: anche in riferimento sino alla fine del capoverso con le seguenti: e di polizia amministrativa, agendo in collaborazione con i competenti servizi dell'unità sanitaria locale, cui spetta la vigilanza e il controllo ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni, al fine della verifica del rispetto delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro.

2. 136.

Bolognesi.

Sopprimere il comma 3.

2. 32.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , l'Autorità portuale, per quanto attiene alle attività relative ai servizi generali ed alle manutenzioni, nonché alla realizzazione delle opere infrastrutturali, è equiparabile, con il solo riferimento alle norme in materia fiscale, ad ente pubblico economico »

2. 4.

Floresta, Gagliardi, Mammola, Becchetti.

Sopprimere il comma 4.

2. 33.

Chincarini, Alborghetti.

Sostituire i commi 4, 5 e 6 con il seguente:

« 4. L'articolo 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - 1. Il presidente è nominato, con decreto del Ministro dei tra-

sporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati dalla regione interessata, sulla base delle indicazioni formulate dalla provincia, dal comune e dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato e in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 1995. Il Ministro può chiedere alla regione di comunicare una seconda terna di candidati entro trenta giorni dalla richiesta. Nei porti di categoria II, classe I e II, il Ministro, può comunque procedere alla nomina del presidente, fuori dall'ambito della seconda terna di candidati. In tutti i porti di categoria II, qualora non pervenga nei termini alcuna designazione il Ministro nomina il presidente, sentita la regione interessata comunque tra personalità che risultino esperte e di massima e comprovata qualificazione nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

2. Nella terna di cui al comma 1, deve essere indicato un ufficiale del Corpo delle capitanerie di Porto che abbia per almeno 6 anni espletato le funzioni di comandante di porto e che sia di grado non inferiore a capitano di vascello. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può nominare, sentita la regione, presidente dell'Autorità portuale un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto con grado non inferiore a contrammiraglio.

3. Vicepresidente di diritto è il comandante del porto - capo del circondario - che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al vicepresidente, per la sua funzione di coadiutore del presidente, spetta un compenso nella misura del 30 per cento degli emolumenti di questo; la spettanza è del 100 per cento allorché il vicepresidente

esercita la funzione vicaria in caso di mancanza, assenza o impedimento del presidente.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

5. I presidenti nominati ai sensi del comma 2 assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20 commi 1, 2 e 3.

6. Il presidente dell'Autorità portuale:

a) presiede il comitato portuale;

b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

g) provvede altresì al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, di cui l'autorità portuale ha la titolarità di rilascio;

h) esprime parere alla competente autorità marittima sulla disciplina e sulle tariffe dei servizi portuali, nonché sulla regolamentazione degli accosti;

i) esercita le attribuzioni dell'autorità marittima periferica in materia di amministrazione del demanio marittimo, ai sensi degli articoli dal 36 al 49 e dell'articolo 55 del Codice della navigazione e

relative norme di attuazione, fatto salvo quanto previsto, anche all'interno degli ambiti portuali, dagli articoli 16 e 18 dello stesso codice della navigazione;

l) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;

m) autorizza l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

n) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento di fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;

o) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

p) adotta, anche con potere di ordinanza, tutti i provvedimenti di propria competenza che non siano espressamente rimessi al comitato portuale o ad altra Autorità e può richiedere l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione delle ordinanze stesse;

q) cura la predisposizione della segnaletica in attuazione della normativa che regola la circolazione stradale in ambito portuale. ».

2. 5.

Floresta, Gagliardi, Mammola, Becchetti.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 34.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 5.

* 2. 6.

Floresta, Mammola, Gagliardi,
Becchetti.

Sopprimere il comma 6.

2. 35.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: e, in via subordinata, con la parola: ovvero.

2. 7.

Floresta, Mammola, Becchetti,
Gagliardi.

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole da: anche adottando nei casi indifferibili fino a: carattere coattivo.

2. 36.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 6, apoverso, sopprimere le parole da: nei casi di fino a: comma 5.

2. 38.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole da: nei casi di fino a: comma 5 con le seguenti: il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

* 2. 8.

Floresta, Mammola, Becchetti,
Gagliardi.

Al comma 6 capoverso, sostituire le parole da: nei casi di fino a: comma 5, con le seguenti: il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

* 2. 37.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 6, capoverso, sostituire le parole: può indire con la seguente: indice.

2. 40.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 6, capoverso, sopprimere le parole: assumendone la presidenza.

2. 41.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 7.

2. 37.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 7, capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Presidente dell'Autorità portuale provvede al coordinamento ed al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei servizi portuali, di cui provvede anche alla disciplina, con esclusione, peraltro, dei servizi tecnico-nautici ausiliari ai trasporti marittimi che rientrano nelle competenze dell'Autorità marittima ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 84 del 1994.

2. 43.

Becchetti.

Sopprimere il comma 8.

2. 44.

Chincarini, Alborghetti.

- Al comma 8, sopprimere la lettera i).*
2. 45. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1), 2) e 3).*
2. 48. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 2).*
2. 47. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 3).*
2. 49. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 4).*
2. 50. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 5).*
2. 51. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 6).*
2. 52. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 1.*
2. 46. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 3).*
2. 54. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 4).*
2. 55. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 5).*
2. 56. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 2) e 6).*
2. 57. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 2).*
2. 53. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 4).*
2. 59. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 5).*
2. 60. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 3) e 6).*
2. 61. Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 3).*
2. 58. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4), 5) e 6).

2. 64.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4) e 5).

2. 63.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 4) e 6).

2. 65.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 4).

2. 62.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere i numeri 5) e 6).

2. 67.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 5).

2. 66.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere il numero 6).

2. 68.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera i), sopprimere le parole da: fatta eccezione fino a: albo degli autotrasportatori.

2. 69.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, sopprimere la lettera l).

2. 70.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera l), primo periodo, sostituire le parole da: dei quali cinque fino alla fine del periodo con le seguenti: eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto, con elezione a scrutinio segreto con voto singolo.

2. 71.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera l), primo periodo, sostituire le parole da: dei quali cinque fino alla fine del periodo con le seguenti: eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto.

2. 72.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera l), sopprimere il secondo periodo.

2. 73.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, lettera l), secondo periodo, sopprimere le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. 74.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 8, capoverso, lettera l), secondo periodo, sostituire le parole: per un quadriennio, con le seguenti: 31 dicembre 1996.

2. 9.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

- Sopprimere il comma 9.*
- 2. 75.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 10.*
- 2. 76.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 10, sostituire la parola: pervenire con la seguente: avvenire.*
- 2. 77.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 10, sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.*
- 2. 78.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 10, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.*
- 2. 79.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 11.*
- 2. 80.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 11, capoverso 6, sopprimere le parole: nazionali maggiormente rappresentative.*
- 2. 81.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 12.*
- 2. 82.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 13.*
- 2. 83.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 13-bis, capoverso 1-ter, sostituire le parole: di concerto, ovunque ricorrano, con le seguenti: di intesa.*
- 2. 130.** Le Commissioni.
- Dopo il comma 13-bis aggiungere il seguente:*
- 13-bis.* All'articolo 14, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Restano comunque di competenza dell'Autorità marittima, in quanto funzionali alla sicurezza della navigazione e dei porti, l'organizzazione e la disciplina dei servizi tecnico - nautici, quali il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio ed il battellaggio. Le tariffe dei servizi tecnico - nautici di ormeggio, battellaggio e pilotaggio sono stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sulla base di una istruttoria condotta insieme alle rappresentanze unitarie dell'Autorità marittima, delle Autorità portuali e dei soggetti erogatori dei servizi, oltreché dell'utenza, ferma restando la disciplina vigente per le tariffe al servizio di rimorchio".
- 2. 84.** Becchetti.
- Sopprimere il comma 14.*
- 2. 87.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 15.*
- 2. 88.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 16.*
- 2. 89.** Chincarini, Alborghetti.

Al comma 16, capoverso 3, ultimo periodo, sopprimere la parola: non.

2. 90.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:

"ART. 17. — (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo — Agenzia del lavoro portuale). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui agli 16 e 18 non sia sufficiente a far fronte a temporanee esigenze operative, le imprese stesse possono richiedere all'Agenzia del lavoro portuale, di cui al comma 3, il personale necessario per la fornitura di lavoro temporaneo, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le Autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sentito il parere della commissione consultiva locale, rilasciano l'autorizzazione specifica per la fornitura della manodopera temporanea alle imprese portuali di cui all'articolo 16 nonché all'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) che ne facciano richiesta. L'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), può ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma a condizione che produca un programma operativo con la determinazione di un proprio organico e l'indicazione numerica dei lavoratori eccedenti. L'autorizzazione alla fornitura di manodopera temporanea è rilasciata alle imprese di cui all'articolo 16 sulla base dei seguenti requisiti riferiti al servizio offerto:

a) grado di efficienza e produttività del servizio;

b) rispondenza, sul piano delle qualifiche professionali rese disponibili, alle esigenze operative del porto.

Tutte le autorizzazioni per la fornitura della manodopera temporanea sono soggette a verifica annuale da parte dell'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima, al fine di accertare il possesso da parte delle imprese autorizzate dei requisiti sopra indicati nonché, con riferimento alla sola impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della capacità di soddisfare, sul piano quantitativo e professionale, la domanda di lavoro temporaneo delle imprese richiedenti.

3. Allo scopo di favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro temporaneo, è istituita in ciascun porto una Agenzia del lavoro portuale, di seguito definita Agenzia, soggetto di diritto privato. Sono organi dell'Agenzia:

a) l'assemblea dei soci;

b) il comitato di gestione eletto dall'Assemblea dei soci.

Sono socie dell'Agenzia tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 operanti nell'ambito portuale. L'Agenzia provvede all'avviamento dei lavoratori richiesti dalle imprese per la fornitura di lavoro temporaneo in base alle modalità ed ai criteri che sono fissati con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato di gestione. L'Agenzia determina, sulla base delle esigenze operative del porto, il numero massimo dei lavoratori, distinti per qualifica e livello professionale, che possono essere iscritti nell'elenco del personale disponibile per la fornitura di prestazioni temporanee. In tale elenco, fermo restando quanto stabilito dal comma 7, iscritti, fino a concorrenza del numero massimo, i lavoratori resi disponibili presso l'Agenzia dalle imprese autorizzate. La stessa Agenzia stabilisce altresì, i compensi dovuti dalle imprese richiedenti per le prestazioni di lavoro temporaneo, avuto riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, applicati dalle imprese operanti in ambito portuale.

4. L'Autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, appongono

il proprio visto sugli elenchi predisposti giornalmente dall'Agenzia del lavoro portuale, dai quali risulti la posizione di ciascun lavoratore, iscritto nell'elenco di cui al comma precedente, relativamente all'impiego presso altre imprese. I lavoratori risultanti non impiegati beneficiano della integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 novembre 1992, n.428.

5. Il lavoratore avviato presso l'impresa richiedente per prestare lavoro temporaneo è obbligato a svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa richiedente ed è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo disciplinanti il lavoro svolto nell'ambito dell'impresa richiedente. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa fornitrice del lavoro temporaneo, l'impresa richiedente comunica alla prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.300.

6. L'impresa richiedente è responsabile nei confronti del lavoratore temporaneo per la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge e dai contratti collettivi. L'impresa richiedente e quella fornitrice di manodopera temporanea, cooperano per l'adempimento degli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza e per fornire ai lavoratori stessi i dispositivi di protezione individuale.

7. L'Agenzia del lavoro portuale, nell'avviare alle imprese richiedenti i prestatori di lavoro temporaneo, dà priorità, a parità di caratteristiche tecnico-professionali richieste, ai lavoratori dell'impresa, di cui all'articolo 21, lettera b). Tale priorità è riconosciuta fino ad esaurimento del numero dei lavoratori eccedenti e non verrà applicata ogni volta che l'Agenzia del lavoro portuale rilevi l'incapacità di detta impresa a soddisfare, sul piano quantitativo o professionale, la domanda

di personale avanzata dalle imprese richiedenti. Fino a quando l'eccedenza di personale delle imprese di cui all'articolo 21, lettera b) non è esaurita, la suddetta impresa non può procedere a nuove assunzioni ed in caso di violazione del divieto viene meno la priorità nell'avviamento del proprio personale. In occasione della verifica annuale di cui al comma 2 viene accertata la consistenza della dotazione organica e delle relative eccedenze. I lavoratori eccedenti della impresa, di cui all'articolo 21, lettera b), non iscritti nell'elenco, di cui al comma 3, beneficiano dell'integrazione salariale, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 novembre 1992, n. 428, qualora non risultino impiegati.

2. 10.

Floresta, Gagliardi, Becchetti, Mammola.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini".

Conseguentemente, sopprimere il comma 18.

2. 95.

Becchetti.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto in fine il seguente comma: "7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petro-

liferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale”.

2. 131.

Le Commissioni.

Sopprimere il comma 17.

2. 91.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 17, capoverso 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La realizzazione di opere attinenti alle attività marittime e portuali avviene in conformità al piano regolatore generale del comune competente per territorio.

2. 11.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Al comma 17, capoverso 1, al terzo periodo, dopo le parole: sono affidate, aggiungere le seguenti: mediante gara pubblica.

2. 12.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Al comma 17, capoverso 1, al quarto periodo, dopo la parola: decreto, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

2. 13.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Al comma 17, capoverso 1, sopprimere la lettera a).

2. 92.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 17, capoverso 1, sopprimere la lettera b).

2. 93.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiungere, in fine, i seguente periodi:

”Le imprese concessionarie, di cui al presente articolo, possono affidare ad altre imprese portuali autorizzate ai sensi dell'articolo 16, l'appalto di servizi, anche ad alto contenuto di manodopera, per la gestione di segmenti del ciclo operativo di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'area in concessione. Il numero dei lavoratori impiegati mediamente nell'arco dell'anno in regime di appalto non potrà comunque superare il 50 per cento di quello alle dirette dipendenze dell'impresa portuale appaltante”.

2. 14.

Floresta, Gagliardi, Becchetti, Mammola.

Sopprimere il comma 18.

2. 94.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 18, capoverso, sostituire la cifra: 10 con la seguente: 9-bis.

2. 132.

Le Commissioni.

Sopprimere il comma 19.

2. 96.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 19, sopprimere il capoverso 1.

2. 97.

Chincarini, Alborghetti.

- Al comma 19, sopprimere il capoverso 2.*
- 2. 98.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera a).*
- 2. 99.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera b).*
- 2. 100.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 19, capoverso 2, sopprimere la lettera c).*
- 2. 101.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 20.*
- 2. 102.** Chincarini, Alborghetti.
- Sopprimere il comma 21.*
- 2. 103.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 21, sopprimere il capoverso 1.*
- 2. 104.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera a).*
- 2. 105.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera b).*
- 2. 106.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 21, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*
- « b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titolo V e VI del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; ».
- 2. 137.** Governo.
- Al comma 21, capoverso 1, sopprimere la lettera c).*
- 2. 107.** Chincarini, Alborghetti.
- Al comma 21, capoverso 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*
- « c) in una società secondo i tipi previsti nel Libro quinto, Titoli quinto e sesto, del Codice Civile, avente lo scopo della mera gestione dei beni già appartenenti alle Compagnie e gruppi portuali disciolti ».
- 2. 16.** Floresta, Gagliardi, Becchetti, Mammola.
- Al comma 21, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:*
- « 1-bis. A partire dal 1° gennaio 1997 l'impresa di cui alla lettera a) del comma 1 per poter continuare a svolgere la propria attività in ambito portuale deve ottenere l'autorizzazione all'esercizio di impresa portuale ai sensi dell'articolo 16 ed il suo organico deve essere costituito, in via prioritaria, dai lavoratori e dipendenti risultanti, alla data del 18 marzo 1995, in forza alla compagnia portuale disciolta. A decorrere dal 1° gennaio 1997,

l'impresa di cui alla lettera b) del comma 1 può fornire servizi alle altre imprese nonché prestazioni di lavoro temporaneo alle condizioni e con le modalità stabilite all'articolo 17 ».

2. 17.

Floresta, Becchetti, Gagliardi,
Mammola.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
2.

2. 108.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
3.

2. 109.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
4.

2. 110.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
5.

2. 111.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
6.

2. 112.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
7.

2. 113.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 21, sopprimere il capoverso
8.

2. 114.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 22.

2. 115.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 23.

2. 116.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Al comma 5 dell'articolo 23 le parole: "in sede di prima applicazione della presente legge" sono soppresse.

2. 133.

Le Commissioni.

Sopprimere il comma 24.

2. 117.

Chincarini, Alborghetti.

Sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"6. Le Autorità portuali concedono alle società ed imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico dei medesimi per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle Autorità portuali".

2. 134.

Le Commissioni.

Sopprimere il comma 25.

*** 2. 18.**

Floresta, Mammola, Gagliardi,
Becchetti.

Sopprimere il comma 25.

*** 2. 118.**

Chincarini, Alborghetti.

Sostituire i commi 25 e 26 con il seguente:

« 25. I commi 2 e 3 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituiti dai seguenti:

2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonché i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'Autorità portuale, o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni ed alla legge 23 dicembre, 1978, n. 833, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al comma 3. La vigilanza sull'applicazione delle predette disposizioni è affidata al Ministero dei trasporti e della navigazione, che la esercita a mezzo delle autorità marittime competenti per territorio. Le predette autorità curano l'osservanza delle disposizioni richiamate avvalendosi del supporto tecnico delle unità sanitarie locali, degli ispettorati del lavoro e di eventuali altri organi tecnici.

3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro della sanità, un regolamento per stabilire, anche in deroga alle norme di legislazione nazionale, vigenti in materia, disposizioni

in ordine alla sicurezza e igiene del lavoro, applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci e di ogni altro materiale, alle operazioni sussidiarie e complementari alle prime, effettuate negli ambiti portuali, sia a terra che a bordo di navi o galleggianti, nonché a tutte le operazioni effettuate nei cantieri navali in ambito portuale”.

2. 20.

Floresta, Gagliardi, Mammola, Becchetti.

Sopprimere il comma 26.

*** 2. 19.**

Floresta, Mammola, Gagliardi, Becchetti.

Sopprimere il comma 26.

*** 2. 120.**

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 26, sopprimere il capoverso 2-bis.

2. 121.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 26, sopprimere il capoverso 2-ter.

2. 122.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 27.

2. 123.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 28.

2. 124.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 29.

2. 125.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

« 30-bis. Nel primo comma dell'articolo 129 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché nei confronti delle navi in transito che sostino esclusivamente per imbarcare generi costituenti provviste o dotazioni di bordo destinate alle navi medesime ».

2. 21.

Piscitello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Costituzione di un Centro studi, ricerca e sviluppo per le attività portuali).

1. In relazione agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, nonché ai compiti attribuiti dalla legge alle Autorità portuali, ed in supporto degli stessi, al fine di poter disporre di uno strumento per la costante documentazione e informazione sul traffico intermodale nazionale ed internazionale e per lo studio delle possibili linee di sviluppo, con particolare riferimento alla evoluzione tecnologica, si costituisce il « Centro studi, ricerca e sviluppo ».

2. Tale struttura, aperta anche a contributi privati, contribuisce a migliorare e coordinare la ricerca sul trasporto marittimo nazionale, sulle sue evoluzioni intermodali, sulla sua connessione alla rete europea; costituisce altresì un centro di formazione professionale per gli addetti, pubblici e privati, del settore portuale.

3. Alle risorse economiche necessarie si provvede con parte del gettito della tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate per una quota non superiore a lire 10 per tonnellate di merce, per un periodo di dieci anni ».

2. 01.

Floresta, Gagliardi, Mammola, Becchetti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 1.

3. 2.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

3. 3.

Chincarini, Alborghetti.

ART. 4.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, le parole « articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1, comma 1 ».

4. 1.

Becchetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, ove si impone per ciascuna nave il rispetto del massimale annuo di aiuti alla gestione stabilito dalla Commissione Europea, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito con la legge 17 dicembre 1990, n. 383, si applica assumendo, ai fini della verifica dell'adempimento di tale obbligo, il tasso medio di conversione Lira-ECU riscontrato nell'anno cui si riferiscono i benefici.

4. 2.

Becchetti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1.

Chincarini, Alborghetti.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 1.

6. 3.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

6. 4.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'imposta straordinaria su particolari unità da diporto, stabilita dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per le unità da diporto immatricolate nell'anno 1992 deve intendersi riferita alla tassa di stazionamento effettivamente dovuta per l'anno 1992 calcolata in base a tanti dodicesimi della tassa annua quanti sono i mesi intercorrenti da quello di iscrizione, compreso, al 31 dicembre. Le frazioni di mese sono computate per intero. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 relativa alla applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

6. 1.

Floresta, Gagliardi, Mammola, Becchetti.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1.

Chincarini, Alborghetti.

ART. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8 - Disposizioni in materia di demanio marittimo, lacustre e fluviale e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. Per l'esercizio delle funzioni dtico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale.

2. Le norme contenute nel decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non si applicano alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decorrenza prima del 1990.

3. Le disposizioni degli articoli 03 e 04 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, si applicano esclusivamente alle concessioni rilasciate, rinnovate o aventi decelegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi, non oltre il 31 dicembre 1998, delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turisorrenza dal 1° gennaio 1994.

4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle condizioni di cui all'articolo 03, comma 2, della legge 4 ottobre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 1996.

6. Per le concessioni di aree del demanio lacustre e fluviale, delle relative pertinenze anche patrimoniali e degli specchi d'acqua assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti l'attività di costruzione, manutenzione, riparazione, e demolizione di mezzi di trasporto nautico, nonché il loro ormeggio e rimesaggio anche funzionale al settore turistico-alberghiero, i canoni sono determinati in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, ai sensi del regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, n. 595 del 15 novembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 158 dell'8 luglio 1996 ».

8. 11

Becchetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: marittimo aggiungere le seguenti: lacuale e fluviale.

8. 1.

Chincarini, Michielon.

Sopprimere il comma 2.

8. 5.

Biricotti, Angelini, Giardiello, Tattarini.

Sopprimere il comma 3.

8. 6.

Biricotti, Angelini, Giardiello, Tattarini.

Al comma 5, dopo le parole: demanio marittimo, aggiungere le seguenti: e lacustre.

8. 21.

Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: articolo 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 con le seguenti: articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

8. 20.

Le Commissioni.

Al comma 5, sopprimere le parole da: adottato con decreto sino alla fine del comma.

8. 9.

Teresio Delfino, Baccini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Qualora il concessionario dell'area demaniale marittima, lacustre o fluviale sia un comune, il canone è applicato a titolo meramente ricognitorio.

8. 23.

Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Michielon, Frigerio.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Con i medesimi criteri e modalità fissati nel comma precedente sono determinati, in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, i canoni dovuti per le concessioni di aree del demanio lacustre e fluviale, delle relative pertinenze anche patrimoniali e degli specchi d'acqua assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione, rimessaggio e demolizione di mezzi di trasporto nautico.

8. 7.

Mammola.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Con i medesimi criteri e modalità fissati nel comma precedente sono determinati, in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, i canoni dovuti per le concessioni di aree del demanio lacustre relative a cooperative di pescatori professionisti iscritte nel registro prefettizio alla sezione pesca.

8. 22.

Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le concessioni di aree del demanio lacustre e fluviale, delle relative pertinenze anche patrimoniali e degli specchi d'acqua assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti l'attività di costruzione, manutenzione, riparazione, rimessaggio e demolizione di mezzi di trasporto nautico, i canoni sono determinati in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, ai sensi del comma 2, articolo 3, legge 4 dicembre 1993, n. 494 e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione di

concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, n. 595, 15 novembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 158, 8 luglio 1996.

8. 8.

Mammola.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le concessioni di aree del demanio lacustre e fluviale, delle relative pertinenze anche patrimoniali e degli specchi d'acqua assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti l'attività di costruzione, manutenzione, riparazione, rimessaggio e demolizione di mezzi di trasporto nautico, nonché il loro ormeggio e rimessaggio anche funzionale al settore turistico alberghiero, i canoni sono determinati in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, legge 4 dicembre 1993, n. 494 e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto interministeriale del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, 15 novembre 1995, n. 595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 158 dell'8 luglio 1996.

8. 10.

Bartolich.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le concessioni di aree del demanio lacustre e fluviale, delle relative pertinenze anche patrimoniali e degli specchi d'acqua assentite ad imprese cantieristiche e comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto nautico, nonché il loro ormeggio e rimessaggio anche funzionale al settore turistico-alberghiero, i canoni sono determinati in misura corrispondente a quella dovuta per i beni aventi caratteristiche analoghe appartenenti al demanio marittimo, ai sensi del regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 2,

della legge 4 dicembre 1993, n. 494, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri dei tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 158 dell'8 luglio 1996 ».

8. 12.

Taborelli, Butti, Rizzi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« 8-bis — (Demanio lacuale e fluviale) -

1. A partire dal 1° gennaio 1997, il demanio lacuale e fluviale, su cui le regioni esercitano le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è trasferito a titolo gratuito al demanio delle regioni stesse. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di trasferimento.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree da non trasferire in quanto rientrano nell'interesse per la sicurezza nazionale.

3. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere al 1° gennaio 1997 sulle aree del demanio lacuale e fluviale sono garantiti fino al 31 dicembre 1999. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni e ai rinnovi di concessioni esistenti sono incassati dalle regioni e servono principalmente per organizzare la gestione, la valorizzazione e la vigilanza sul demanio stesso. Dal 1° gennaio 2000 tutti gli introiti che hanno origine dal demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, sono incassati dalle regioni.

4. Gli uffici statali competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmettono alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento del demanio stesso a termine di legge. Gli uffici catastali provvederanno alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacuale e fluviale.

5. Fino al 31 dicembre 1999, i valori dei canoni demaniali nelle aree trasferite ai sensi del presente articolo restano quelli stabiliti dallo Stato. A partire dal 1° gennaio 2000 ogni regione applica i propri canoni demaniali secondo il proprio ordinamento ».

8. 01.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 1.

9. 2.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

9. 3.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 3.

9. 4.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 4.

9. 5.

Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 5.

9. 6.

Chincarini, Alborghetti.

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonché le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazioni porti ammontanti a lire 2.160.581.640 sono trasferite rispettivamente sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.

9. 7 (Nuova formulazione)

Governo.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1.

Chincarini, Alborghetti, Michielon.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. - (Requisiti per la condotta di imbarcazioni e natanti da riporto adibite al noleggio o locazione) - 1. Il comandante di imbarcazioni e natanti da diporto utilizzati in base ad un contratto di noleggio deve:

a) aver compiuto i ventuno anni d'età;

b) essere in possesso del certificato limitato RTF;

c) essere in possesso dell'abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, in corso di validità e conseguita da almeno tre anni;

d) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Per le imbarcazioni e natanti da diporto utilizzati in base ad un contratto di locazione l'abilitazione è richiesta se prescritta, in base al tipo di imbarcazione ed alle caratteristiche della navigazione effettuata, ai sensi degli articoli 18 e 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione possono comandare o condurre imbarcazioni e natanti da diporto, adibiti al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti da ciascun titolo.

4. Ai fini della disciplina sul noleggio e la locazione di imbarcazioni e natanti da diporto si intende:

a) per contratto di locazione il contratto con cui una delle parti (locatore) si obbliga, verso corrispettivo, a far godere all'altra parte (conduttore) per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per contratto di noleggio il contratto con cui una delle due parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte (noleggiatore) alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

5. Il noleggiatore ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. Il noleggiatore deve altresì dotarsi di copertura assicurativa a favore del noleggiante e dei passeggeri, per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto, in conformità alle disposizioni e per i massimali stabiliti dal Ministro dei trasporti con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, nonché il decreto 21 settembre 1994, n. 731, del Ministero dei trasporti e della navigazione e le sue eventuali integrazioni e modifiche.

10. 2. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 1.

10. 3. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 2.

10. 4. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

10. 5. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10. 6. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

10. 7. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

10. 8. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

10. 9. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 3.

10. 10. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

10. 11. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

10. 12. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

10. 13. Chincarini, Alborghetti.

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

10. 14. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 4.

10. 15. Chincarini, Alborghetti.

Sopprimere il comma 5.

10. 16. Chincarini, Alborghetti.

- | | |
|---|--|
| <p><i>Sopprimere il comma 6</i></p> <p>10. 17. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 7.</i></p> <p>10. 18. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 8</i></p> <p>10. 19. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Al comma 8, sopprimere la lettera a).</i></p> <p>10. 20. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Al comma 8, sopprimere la lettera b).</i></p> <p>10. 21. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Al comma 8, lettera b), primo periodo, sopprimere da: avendo a bordo sino alla fine del periodo.</i></p> <p>10. 22. Galletti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 9.</i></p> <p>10. 23. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 10.</i></p> <p>10. 24. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 11.</i></p> <p>10. 25. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Al comma 11, sopprimere il capoverso 1.</i></p> <p>10. 26. Chincarini, Alborghetti.</p> | <p><i>Al comma 11, sopprimere il capoverso 2.</i></p> <p>10. 27. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 12.</i></p> <p>10. 28. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 13.</i></p> <p>10. 29. Chincarini, Alborghetti.</p> <p style="text-align: center;">ART. 11</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>11. 1. Stefani, Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 1.</i></p> <p>11. 2. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 2.</i></p> <p>11. 3. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>11. 4. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 4</i></p> <p>11. 5. Chincarini, Alborghetti.</p> <p><i>Sopprimere il comma 5</i></p> <p>11. 6. Chincarini, Alborghetti.</p> |
|---|--|

ART. 12

*Sopprimerlo.***12. 1.**

Chincarini, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 1.***12. 2.**

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 1, sostituire le parole: di quanto stabilito all'articolo 2, lettera b), della legge 28 febbraio 1992, n. 220 con le seguenti: delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2, della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dal Ministro dell'ambiente aggiungere le seguenti: per i soli aspetti ambientali.

12. 10.

Le Commissioni.

*Sopprimere il comma 2.***12. 3.**

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno 4, con la seguente: 3.

12. 4.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: diciotto mesi.

12. 5.

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 500 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

12. 6.

Chincarini, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 3.***12. 7.**

Chincarini, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 4.***12. 8.**

Chincarini, Alborghetti.

ART. 13

*Sopprimerlo.***13. 1.**

Chincarini, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 1.***13. 2.**

Chincarini, Alborghetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il rimborso riguarda i collegamenti aerei esercitati da almeno diciotto mesi.

13. 5.

Chincarini, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 2.***13. 3.**

Chincarini, Alborghetti.

*Sopprimere il comma 3.***13. 4.**

Chincarini, Alborghetti.

ART. 15

*Sopprimerlo***15. 1.**

Chincarini, Alborghetti.

- | | |
|---|---|
| <i>Sopprimere il comma 1.</i> | <i>Sopprimere il comma 5.</i> |
| 15. 2.
Chincarini, Alborghetti. | 16. 6.
Chincarini, Alborghetti. |
| <i>Sopprimere il comma 2.</i> | ART. 17. |
| 15. 3.
Chincarini, Alborghetti. | <i>Sopprimerlo.</i> |
| <i>Sopprimere il comma 3.</i> | 17. 1.
Chincarini, Alborghetti. |
| 15. 4.
Chincarini, Alborghetti. | ART. 18. |
| ART. 16 | <i>Sopprimerlo</i> |
| <i>Sopprimerlo</i> | 18. 1.
Chincarini, Alborghetti. |
| 16. 1.
Chincarini, Alborghetti. | <i>Sopprimere il comma 1.</i> |
| <i>Sopprimere il comma 1.</i> | 18. 2.
Chincarini, Alborghetti. |
| 16. 2.
Chincarini, Alborghetti. | <i>Sopprimere il comma 2.</i> |
| <i>Sopprimere il comma 2.</i> | 18. 3.
Chincarini, Alborghetti. |
| 16. 3.
Chincarini, Alborghetti. | <i>Sopprimere il comma 3.</i> |
| <i>Sopprimere il comma 3.</i> | 18. 4.
Chincarini, Alborghetti. |
| 16. 4.
Chincarini, Alborghetti. | ART. 19. |
| <i>Sopprimere il comma 4.</i> | <i>Sopprimerlo.</i> |
| 16. 5.
Chincarini, Alborghetti. | 19. 1.
Chincarini, Alborghetti. |

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 554, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA GRADUALE SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHÉ PER L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E FUNZIONI CONNESSE ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (2534)

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, recante disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1° marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375, 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1997 »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e sino

all'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della ferma triennale contratta, possono essere tratti in servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformità all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

1-ter. Il trattenimento in servizio di cui al comma 1-bis si applica, con le medesime modalità e per il medesimo periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386 ».

All'articolo 2:

al comma 5, lettera a), capoverso, le parole: « se idoneo al servizio militare incondizionato » sono sostituite dalle seguenti: « sia idoneo al servizio militare incondizionato »;

al comma 5, lettera c), capoverso, le parole: « fino alla visita medica prevista dalla lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla visita medica prevista dalla lettera e) ».

La tabella C/2 allegata al decreto-legge è sostituita dalla seguente:

Segu TABELLA CE

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO	PERIODI MINIMI DI INDIRIZZO (1)					NOTE	CORRE ERAMI (2)
	DA	A	Mucclieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Trovati di macchina	Tecnici di armi Elettroniche	Specialisti del servizio amministrativo e logistico		
2° Capo	2° Capo	10 anni	8 anni	5 anni	6 anni	8 anni	I periodi indicati di indirizzo comprendono degli anni di imbarco reparti operativi effettuati nei grandi precedenti anche in realtà diversi o in P.B.
Seguente	2° Capo	7 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	idem come sopra

RUOLO TRUPPA

Sottosegretario di 1° classe	Sottosegretario di 1° classe	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	idem come sopra
Sottosegretario di 2° classe	Sottosegretario di 1° classe	6 anni	6 anni	3 anni	—	6 anni	idem come sopra

NOTE:

- (1) a) I periodi di imbarco operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme e regimine ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L. n. 196/95. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D. L. n. 196/95, i periodi di imbarco operativi previsti si considerano ridotti alla metà; b) Questo fanno le disposizioni dell'art. 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della Legge 26 Giugno 1965, n° 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CELM (approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni); c) sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco operativo i mutazzati, i mutazzati di sottosegretari e gli istruttori marineschi ed esentati dalla Marina.
- (2) Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (gruppi aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COBAS/SARLAT, anche subacquee) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.
- (3) Il Ministero della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per acquisire le condizioni per l'avanzamento, facendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al 31 dicembre 1996. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

2. A decorrere dal 1° novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia.

3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonché delle diverse modalità operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non può essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.

ART. 2.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla direzione centrale è preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.».

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, il numero 4) del comma 5, lettera a), è soppresso;

b) all'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.».

3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per

effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.

4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

« a) se idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso previsto dal comma 1; »;

b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17; »;

c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17; ».

6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12

maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonché alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.

7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: « al concorso di cui al comma 1 i volontari » sono sostituite dalle seguenti: « ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti ».

ART. 3.

1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unità, indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990.

2. Per assicurare la continuità del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è altresì autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validità della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risul-

tati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici è riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attività tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnico-scientifici e tecnici. L'inquadramento è effettuato conservando l'anzianità di servizio e di qualifica.

4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, è fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalità stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.

5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti,

anche con le modalità indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

ART. 4.

1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilità del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 240.668 milioni per l'anno 1995 ed in lire 185.429 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto all'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa: capitolo 1086 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1091 per lire 1.042 milioni, capitolo 1092 per lire 1.948,1 milioni, capitolo 1105 per lire 25.035 milioni, capitolo 1375 per lire 8.554,5 milioni, capitolo 1378 per lire 77.870,5 milioni, capitolo 1385 per lire 27.135 milioni, capitolo 1405 per lire 1.709 milioni, capitolo 1802 per lire 6.150,6 milioni, capitolo 1872 per lire 4.509 milioni, capitolo 1878 per lire 4.509 milioni, capitolo 2000 per lire 2.033,5 milioni, capitolo 2002 per lire 2.000 milioni, capitolo 2102 per lire 26.987 milioni, capitolo 2103 per lire 991,7 milioni, capitolo 2503 per lire 5.650 milioni, capitolo 2802 per lire 19.869 milioni, capitolo 2804 per lire 14.272 milioni, capitolo 3001, per lire 7.324 milioni, capitolo 3204 per lire 1.130 milioni; quanto all'anno 1996, a carico dei pertinenti capitoli dello stesso

stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

ART. 6.

1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: «relativamente agli anni 1994 e 1995,» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente agli anni 1994, 1995 e 1996,».

ART. 7.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 465.

ART. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1996

ALLEGATO
(previsto dall'art. 2, comma 4)
Tabella C/2.
(art. 16, comma 1)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO MARESCIALLI

GRADO		PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)				Periodi minimi in reparti operativi. (1)		NOTE	CORSI ESAMI (3)
DA	A	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto	Incursori, Fucilieri di Marina Palombari, Specialisti di volo			
	AIUTANTI	1 anno	1 anno		3 anni di titolare di Ufficio minore o Sezione Staccata	1 anno	I periodi a fianco indicati devono essere effettuati nel grado		
Capi di 1 ^a Classe	AIUTANTI	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni (2)	7 anni	I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/ reparti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B. idem come sopra		
Capi di 2 ^a Classe	Capi di 1 ^a Classe	6 anni	6 anni	3 anni	_____	6 anni			
Capi di 3 ^a Classe	Capi di 2 ^a Classe	_____	_____	_____	_____	_____			

Segno TAMBELLA C.Z.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

RUOLO SERGENTI

GRADO	PERIODI MINIMI DI IMBARCO. (1)					NOTE	CORSI ESAMI (2)
	DA	Nocchieri Specialisti delle tele comunicazioni e scoperta Tecnici di macchine	Tecnici di armi Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Nocchieri di Porto		
2° Capo	A	10 anni	8 anni	5 anni	6 anni	8 anni	
Scelto					(2)		I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco/reperti operativi effettuati nei gradi precedenti anche in ruoli diversi e in F.B.
Sergente	2° Capo	7 anni	6 anni	4 anni	3 anni (2)	6 anni	idem come sopra

RUOLO TRUPPA

Sottocapo di 1° classe	Sottocapo di 1° classe	8 anni	7 anni	4 anni	3 anni	7 anni	idem come sopra
Scelto							
Sottocapo di 2° classe	Sottocapo di 1° classe	6 anni	6 anni	3 anni		6 anni	idem come sopra

NOTE:

- (1) a) i periodi di imbarco/reperti operativi previsti dalla presente tabella si applicano al personale reclutato con le norme e regime ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D. L. n. 196/95. Per il restante personale compreso quello reclutato ai sensi delle disposizioni transitorie di cui agli artt. 34 e seguenti del D. L. n. 196/95, i periodi di imbarco/reperti operativi si considerano ridotti alla metà;
- b) Restano ferme le disposizioni dell'art. 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della Legge 26 Giugno 1965, n° 913, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 68 del Testo Unico sull'Ordinamento del CEMM, approvato con Regio decreto 18 Giugno 1931, n° 914, e successive modificazioni;
- c) sono esenti dal compiere il periodo minimo di imbarco/reperto operativo i musicanti, i conduttori di automezzi e gli istruttori maresciali educatori flotta.
- (2) Per il personale NP le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sez. elicotteri, MRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/TAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il completamento del periodo richiesto.
- (3) Il Ministro della Difesa ha facoltà di istituire con proprio decreto corsi per l'acquisizione delle condizioni per l'avanzamento/tenendo conto delle esigenze formative dei Sottufficiali e delle particolari necessità di servizio.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 giugno 1997

Conseguentemente, all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: lire 185.429 milioni con le seguenti: lire 275.429 milioni;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonchè per lire 90.000 milioni, mediante corrispondente proporzionale riduzione dei capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno.

1. 1.

Scozzari.

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1. 2.

Scozzari.

ART. 2

Sopprimerlo.

2. 1.

Frigerio, Bampo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 sono soppresse:

1) la lettera d) del comma 2;

2) al comma 4 le parole: « dello stesso contingente »;

b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 36:

1) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « più gravi della consegna »;

2) il numero 4) è soppresso;

c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: « di ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame »;

d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: « provenienti dal ruolo "sovrintendenti" e dal ruolo "appuntati e finanziari" » sono sostituite dalle seguenti: « del Corpo della Guardia di finanza »;

e) al comma 3 dell'articolo 43, è aggiunta la seguente lettera:

« e) 2 ventesimi per il diploma di laurea; »;

f) all'articolo 67, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, già valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

2. 15.

La Commissione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

<i>Al comma 2 sopprimere la lettera a).</i>	<i>Sopprimere il comma 6.</i>
2. 2. Frigerio, Bampo.	* 2. 11. Frigerio, Bampo.
<i>Al comma 2 sopprimere la lettera b).</i>	<i>Sopprimere il comma 6.</i>
2. 3. Frigerio, Bampo.	* 2. 12. Cangemi, Nardini.
<i>Sopprimere il comma 3.</i>	<i>Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:</i>
2. 4. Frigerio, Bampo.	6-bis. I militari di carriera eletti negli organi di rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di scadenza del mandato.
<i>Sopprimere il comma 4.</i>	2. 13. Ruzzante, Alboni, Gasparri, Romano Carratelli, Lavagnini, Ricciotti, Albanese, Ruffino, Paissan.
2. 5. Frigerio, Bampo.	
<i>Sopprimere il comma 6.</i>	
2. 6. Frigerio, Bampo.	
<i>Al comma 5 sopprimere la lettera a).</i>	<i>Sopprimere il comma 7.</i>
2. 7. Frigerio, Bampo.	2. 14. Frigerio, Bampo.
<i>Al comma 5 sopprimere la lettera b).</i>	ART. 3
2. 8. Frigerio, Bampo.	<i>Sopprimere i commi da 1 a 4.</i>
<i>Al comma 5 sopprimere la lettera c).</i>	3. 1. Frigerio, Bampo.
2. 9. Frigerio, Bampo.	
<i>Sopprimere i commi 6 e 7.</i>	<i>Sopprimere il comma 1.</i>
2. 10. Frigerio, Bampo.	3. 2. Frigerio, Bampo.

Al comma 1, sostituire le parole: in relazione con le seguenti: a riguardo.

3. 3.

Frigerio, Bampo.

Sopprimere il comma 2.

3. 4.

Frigerio, Bampo.

Sopprimere il comma 3.

3. 5.

Frigerio, Bampo.

Sopprimere il comma 4.

3. 6.

Frigerio, Bampo.

ART. 4

Al comma 1, sostituire le parole: per assicurare con le seguenti: per garantire.

4. 1.

Frigerio, Bampo.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaelevoli
nella seduta del 19 dicembre 1996.**

Berlinguer, Bordon, Brugger, Calzolaio, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Selva, Veltroni, Visco, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Berlinguer, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, Detomas, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Mattioli, Pennacchi, Poli Bortone, Prodi, Sales, Selva, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 dicembre 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

NICOLA PASETTO ed altri: « Introduzione dell'articolo 7-*bis* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente l'istituzione del *referendum* consultivo preliminare all'istituzione di aree naturali protette, nazionali e regionali » (2901);

GALLETTI e PROCACCI: « Nuove norme in materia di prevenzione dei rischi da pesticidi e disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego dei prodotti per la protezione delle piante » (2902);

ALOI: « Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale » (2903);

ALVETI: « Norme per il recupero e la valorizzazione turistico-culturale del patrimonio storico, archeologico e artistico della "terra di Saturno" e dei territori sede delle mura ciclopiche » (2904);

BAMPO ed altri: « Norme per l'avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate » (2905);

GIORDANO ed altri: « Norme per la tutela della salute dei lavoratori addetti ed ex addetti alla lavorazione del cloruro di vinile monomero » (2906);

DELBONO: « Autorizzazione alle regioni, alle province e ai comuni ad aderire alla "Fondazione per l'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti" » (2907);

SCRIVANI: « Norme per l'assegnazione di alloggi ai lavoratori non occupati » (2908);

SCRIVANI: « Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (2909);

SCRIVANI: « Statalizzazione dell'Istituto musicale "Gaetano Braga" di Teramo » (2910);

SCRIVANI: « Istituzione del sistema archeologico regionale abruzzese » (2911);

SCRIVANI: « Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi degli iscritti negli

elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 » (2912).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale.

In data 18 novembre 1996 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna:

« Modifica della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana in senso federalista » (2900).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato

In data 19 dicembre 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 1705. — « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2371-B);

S. 1706. — « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2063-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

RUFFINO ed altri: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352 concernenti la semplificazione della procedura di distacco da una regione e di aggregazione ad un'altra di comuni e province » (2498);

VENDOLA: « Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione dell'orientamento sessuale » (2551) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCARPA BONAZZA BUORA: « Statuto speciale della regione Veneto » (2566) *Parere delle Commissioni V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

ANTONIO RIZZO ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di nomina del difensore civico comunale e provinciale » (2659) *Parere delle Commissioni V e XI;*

FOTI ed altri: « Estensione ai parlamentari delle agevolazioni tariffarie postali di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 » (2802) *Parere delle Commissioni V, VI e IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla II Commissione (Giustizia):

CESETTI ed altri: « Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense » (già approvato, in un testo unificato, dalla II Commissione della Camera e modificato, dalla II Commissione del Senato) (374-875/B) *Parere della I Commissione;*

CHIAVACCI: « Modifiche al codice civile in materia di separazione dei coniugi e di affidamento dei figli » (1977) *Parere delle Commissioni I, VII e XII;*

TERESIO DELFINO: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale degli organi di giurisdizione tributaria » (2435) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, del 1979, relativo ad un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo, con annessi, fatto ad Oslo il 14 giugno 1994 » (2663) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X e XII;*

« Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996 (2723) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII;*

alla VI Commissione (Finanze):

POLI BORTONE ed altri: « Riduzione dell'aliquota IVA sulle carni bovine » (2016) *Parere delle Commissioni I, V e XIII;*

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dall'ILOR » (2127) *Pareri delle Commissioni I e V;*

alla VII Commissione (Cultura):

CARLESI: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (2081) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

GARRA e MANCUSO: « Modifica all'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di divieto di messaggi subliminali » (2430) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e IX;*

ORLANDO: « Legge quadro sul sistema scolastico nazionale integrato » (2493) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo*

73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XIV;

PAGLIUCA: « Trasferimento dell'Ente 'Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico' da Matera a Palazzo San Gervasio » (2538) *Parere delle Commissioni I e V;*

CORSINI ed altri: « Introduzione dell'insegnamento di stenografia - trattamento testi, classe di concorso 75-A, in alcune facoltà o istituti universitari » (2652) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BOCCIA: Trasferimento nell'originaria sede di Palazzo San Gervasio dell'Ente 'Biblioteca e pinacoteca Camillo D'Errico' » (2702) *Parere delle Commissioni I e V;*

ANGELONI ed altri: « Disposizioni per favorire lo sviluppo delle società sportive dilettantistiche » (2739) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e XI;*

FRAGALÀ ed altri: « Disposizioni concernenti l'inquadramento dei professori universitari di ruolo » (2741) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

TERZI ed altri: « Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe » (1692) *Parere della I Commissione;*

SCAJOLA: « Modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante disciplina della professione di geometra » (2412) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento) e XIII;*

GARRA: « Modifiche all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e nuove norme in materia di sanatoria degli abusi edilizi » (2524) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

BACCINI: « Norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà del-

I'INA S.p.a. e della CONSAP S.p.a.» (2542) *Parere delle Commissioni I e V;*

«Norme per la semplificazione delle procedure in materia urbanistica» (2762) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VII;*

«Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale» (2772) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, IX, XI e XII;*

TESTA e CASINELLI: «Norme per lo snellimento delle procedure urbanistiche» (2790) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;*

alla IX Commissione (Trasporti):

SCALTRITTI ed altri: «Norme per la realizzazione del collegamento ferroviario 'Ferrovie dei due Mari' Ascoli-Antrdoco-Rieti-Roma» (2322) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

PEZZOLI: «Norme per la prevenzione dei furti di autoveicoli e del loro riciclaggio» (2642) *Parere delle Commissioni I, II, VI e X;*

alla X Commissione (Attività produttive):

MATTIOLI e GARDIOL: «Regolamentazione dell'attività dell'impresa di lavanderia e tintoria» (625) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e XII;*

CAPARINI: «Istituzione dell'Agenzia nazionale italiana della proprietà industriale» (1235) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

CAPARINI: «Modifiche all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in

materia di esercizi commerciali cosiddetti *hard discount*» (1237) *Parere della I Commissione;*

CAPARINI: «Istituzione dei centri per la creazione di nuove imprese» (1239) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

MANZINI ed altri: «Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero» (2010) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI e XI;*

MANZINI ed altri: «Nuove norme concernenti la professione di mediatore» (2113) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XI;*

GATTO: «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Salerno» (2181) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

SCAJOLA: «Modifiche alla legge 19 marzo 1980, n. 80, recante disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione» (2305) *Parere della I Commissione;*

CASCIO: «Regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco» (2392) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;*

ROTUNDO: «Istituzione di una casa da gioco nel comune di Lecce» (2520) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

PEZZOLI ed altri: «Modifica all'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102» (2643) *Parere delle Commissioni VIII e XII;*

AMORUSO ed altri: « Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (2649) *Parere delle Commissioni I, III (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

COPERCINI ed altri: « Totalizzazione dei periodi assicurativi per tutte le gestioni previdenziali obbligatorie e modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi » (1554); *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

CORDONI ed altri: « Norme per la concessione di una indennità di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da imprese con attività sospesa o ridotta a causa di eventi calamitosi » (1883) *Parere delle Commissioni I, V, X e XIII;*

CONTE ed altri: « Nuove norme in materia di pensioni di guerra » (1979) *Parere delle Commissioni I, IV, V e XII;*

GASPARRI: « Nome in materia di pensioni di reversibilità » (2398) *Parere delle Commissioni I e V;*

PISCITELLO ed altri: « Istituzione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado » (2505) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;*

NAPOLI: « Norme in materia di giudizi di idoneità per l'inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari ordinari » (2603) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e XII;*

BACCINI: « Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza integrativa privata » (2766) *Parere delle Commissioni I e V;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

BUFFO ed altri: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di organizzazione, gestione e finanziamento di progetti per la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze stupefacenti » (2065) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI;*

GRAMAZIO: « Ordinamento della professione di fisioterapista e istituzione dell'albo professionale dei fisioterapisti » (2244) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

MISURACA ed altri: « Disposizioni in materia di sperimentazione ed utilizzazione di specialità medicinali e di incentivazioni per la ricerca farmacologica » (2384) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XIV;*

MISURACA ed altri: « Legge quadro sulla prevenzione e la cura della talassemia, della drepanocitosi e delle emoglobinopatie genetiche » (2385) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), VII, XI e XIV;*

PECORARO SCANIO: « Disciplina della professione di operatore shiatsu » (2508) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

MASSIDDA ed altri: « Disciplina dell'attività di tecnico di dialisi » (2522) *Parere delle Commissioni I, II, VII e XI;*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

DOZZO ed altri: « Norme in favore delle aziende del settore zootecnico » (1624) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

FERRARI ed altri: « Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e dei servizi di sviluppo in agricoltura » (2634) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali):

LUMIA ed altri: « Norme per consentire l'accesso dei parlamentari alle strutture sanitarie » (2129).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1996 (da L 282 a L 311 e da C 328 a C 361), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

Posizione comune — Posizione comune (CE) 59/96, del 23 luglio 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che proroga il sistema speciale di assistenza in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane istituito dal regolamento (CE) n. 2686/94 (GUCE C 333).

Posizione comune — Posizione comune (CE) 60/96, del 27 settembre 1996, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GUCE C 333).

Tali atti sono stati deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla XIV Commissione permanente politiche dell'Unione europea:

alla X Commissione: Posizione comune (CE) n. 60/96 (96/C 333/02);

alla XIII Commissione: Posizione comune (CE) n. 59/96 (96/C 333/01).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 18 dicembre 1996, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza, nei confronti del personale ASA Rete delle FF.SS. S.p.A., in occasione dello sciopero proclamato dall'Unione Capistazione (U.C.S.) per i giorni 12 e 14 novembre 1996, emessa dal ministro dei trasporti e della navigazione in data 11 novembre 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 17 dicembre 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (I.N.P.G.I.), per gli esercizi 1994 e 1995 (doc. XV, n. 26).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dall'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa in data 11 dicembre 1996 relativa al giudizio di legittimità concernente le venti richieste di referendum abrogativo d'iniziativa popolare (contraddistinte con le sigle da A/1 a A/20) depositate presso la cancelleria della Corte di cassazione in data 5 gennaio 1996.

L'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha altresì trasmesso, ai sensi degli articoli 32 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa in data 11 dicembre 1996 concernente la correzione di alcuni errori materiali esistenti nel testo di alcuni quesiti referendari già dichiarati conformi a legge con ordinanza del 26 novembre 1996.

Le suddette ordinanze sono depositate presso il servizio assemblea a disposizione degli onorevoli deputati.

Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza del 13 dicembre 1996, pervenuta alla Camera il 18 dicembre 1996, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Milano, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 555 – affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Umberto BOSSI, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 62).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 18 dicembre 1996, alla pagina 4396, prima colonna, il periodo dalla ventiduesima alla ventiquattresima riga deve essere sostituito dal seguente: « sulle gestioni annesse per l'Edilizia residenziale, per l'intervento finanziario S.I.R. e della sezione autonoma ex "Agensud", per l'esercizio 1994 (doc. X, n. 1).